WWF Savona
Indirizzo:
Piazza G. Marconi 2
17100 Savona

Tel: 019.824598
Fax: 019/807442
e-mail: savona@wwf.it
pec :
wwfsavona@legalmail.it

aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2024-1656636
del 11/11/2024

for a living planet®

Prot. 199 ep

Savona, lì 08/11/2024

ALLA REGIONE LIGURIA
SETTORE VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

ALLA PROVINCIA DI SAVONA
SERVIZIO PROCEDIMENTI CONCERTATIVI

ALLA REGIONE LIGURIA
DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

AL GRUPPO FORESTALE DEI CARABINIERI DI SAVONA

ALLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SAVONA E IMPERIA

AI SINDACI DEL COMUNI DI STELLA, ALBISOLA SUPERIORE, SASSELLO, PONTINVREA, CAIRO MONTENOTTE

Oggetto: assoggettamento a V.I.A. regionale pratica 1011. Progetto di un nuovo parco eolico denominato "Bric Eremita " e relative opere connesse. **Osservazioni.**

In riferimento all'oggetto, si ritiene di formulare osservazioni che vengono qui inviate, nello specifico documento allegato alla presente.

Nell'attesa di un riscontro in merito alle osservazioni qui fornite, si coglie l'occasione per

porgere Distinti saluti.

WWF Savona
Il Responsabile Tutela del Territorio
Marco Piombo

Il Presidente
Anna Maria Fedi

Premessa

Pur essendo favorevoli alle energie rinnovabili con posizioni già ampiamente conosciute, le Associazioni firmatarie hanno già in precedenza ampliamente criticato le proposte di impianti eolici in aree ricche dal punto di vista naturalistico, nel cuore del biocorridoio Alpi- Appennini e all'interno di una Rete Ecologica ligure composta da numerose “Zone Speciali di conservazione, “Aree protette provinciali”, “Siti della Rete natura 2000”, corridoi per l’avifauna.
Come gli scriventi hanno precedentemente espresso nelle lettere tecniche relative alle osservazioni di precedenti progetti, ***"soltanto una accurata analisi per area vasta dell’impatto cumulativo dei impianti eolici presenti e proposti sul territorio in oggetto potrà essere in grado di valutare l’impatto ambientale di questi progetti e di pianificare le necessarie misure di mitigazione di questi impianti nell’area". Il caso dell’entroterra savonese in particolare quello della Valbormida, risulta già ampliamento preso in considerazione ed oggetto di specifiche osservazioni dettagliate; vista la considerevole presenza di impianti eolici e la presentazione di nuovi.***

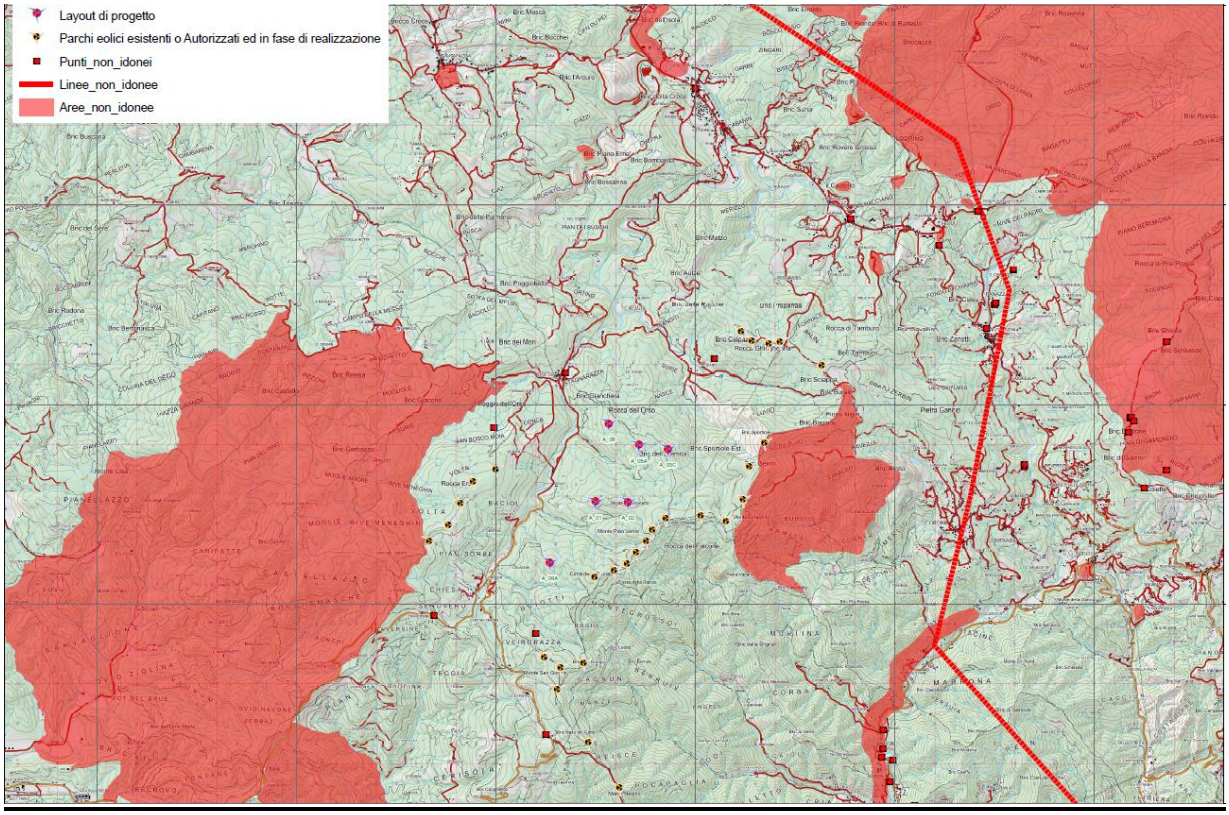
Come già osservato nei procedenti procedimenti inerenti progetti di parchi eolici nell’areale dell’entroterra savonese, si evidenziavano tra le altre cose:

- **un sovraffollamento progettuale dell’areale** di crinale e valico e la tangibile inadeguatezza delle procedure di VIA alle quali demandare *“la risoluzione di un problema multilivello come questo”;*

- la richiesta di un’analisi territoriale a sistema con lo *“studio della potenzialità eolica massima dell’area interessata dai progetti, con criteri scientificamente sostenuti e rintracciabili, a garanzia della tutela della biodiversità, dell’ambiente e del paesaggio, attraverso un percorso di VAS o equipollente, partecipato localmente con tutti i portatori di interesse, pubblici e privati”.*
Infine si ritiene sottolineare che i criteri esposti dal proponente per il posizionamento degli aerogeneratori e delle opere ausiliarie ad esso connesse (strada, cavidotto, sottostazione etc.) non rispetterebbero i principi cardine del corretto inserimento ambientale secondo le linee guida nazionali, e meglio specificati nelle presenti osservazioni.

Osservazioni
Queste osservazioni vogliono colmare una dettagliata analisi **delle connessioni ecologiche della zona e degli impatti CUMULATIVI ED EFFETTI BARRIERA sul paesaggio e sulla biodiversità oggetto di specifiche forme di tutela.**

In primis si pone all’attenzione che l’impianto proposto si colloca in un’area situata tra impianti già realizzati ed a progetto come mostra l’estratto cartografico del progetto



Estratto progettuale

L'ulteriore progetto di n. 6 pale andrebbe a saturare l'area ancora libera situata e circondata da altri impianti eolici esistenti

L'area in esame è in continuità con l'impianto eolico "Val Bormida" e " Monte Greppino", e gli altri limitrofi quali Naso di gatto, e Cascinassa; pertanto il nuovo intervento risulta particolarmente impattante perché va contro le autorizzazioni finora rilasciate che dovevano secondo i pareri rilasciati da parte della Regione Liguria, perseguire l'obiettivo di evitare progetti estensivi sullo stesso crinale.

Gli impatti cumulativi in relazione ai pareri rilasciati per gli impianti eolici più prossimi al proposto progetto .

Dagli estratti dei vari pareri di via regionale relativi agli impianti limitrofi a quello a progetto, si rilevano le criticità relativi agli impatti paesaggistici e soprattutto cumulativi, qui di seguito meglio evidenziati:

Si rileva come:

- da decreto Art. 21 comma 3 Dlgs 152/06 - Parere sulla documentazione relativa al "Progetto di impianto eolico nel Comune di Pontinvrea in loc. Monte Greppino, *che l'area in esame risulta in continuità con l'impianto eolico "Val Bormida", **a suo tempo autorizzato riducendo drasticamente il numero delle pale previste (da 13 a 6) ed oggetto di una recente variante che prevede l'installazione di una settima pala nello spazio risultante tra due preesistenti (tale pala peraltro non è sfafa ancora realizzata). Nello stesso areale sono presentì altri parchi eolici che se da un lato contribuiscono ad evidenziare la propensione in termini dì ventosità della zona per tali installazioni, dall'altro inducono un fattore di estrema delicatezza in termini di impatti cumulativi, rendendo vano il princìpio dì episodicità sino***

ad oggi perseguito per rendere tali interventi compatibili in termini di presupposti e di condizioni alla derogabilità al P. T.C.P.

Si rileva come da:

- verifica di assoggettabilità alla VIA per il progetto di impianto eolico

denominato “Monte Greppino” nei Comuni di Pontinvrea, Stella e Cairo Montenotte. Proponente: F.E.R.A. srl. No VIA con condizioni ambientali,

Nel dettaglio, rispetto alla versione di progetto sottoposto a consultazione (art 21 del D.gls 152/2006), sono stati stralciati gli aerogeneratori n7 e 8, collocati nella porzione più a levante del progetto, per i quali non esiste una viabilità di accesso e la cui realizzazione avrebbe comportato maggiori trasformazioni del suolo.

Impianto eolico "Monte Greppino" nel Comune di Pontinvrea (SV)
Altri aspetti: In generale sì dovrà tenere conto, per ogni valutazione effettuata, degli impatti cumulati derivanti dalla presenza dei parchi eolici presenti e di tutte le opere a essi connessi quali sottostazioni elettriche, cavidotti interrati, viabilità intra parco e qualsiasi altro aspetto conseguente il numero di aerogeneratori presenti…

L'area in esame è in continuità con l'impianto eolico "Val Bormida", pertanto il nuovo intervento risulta particolarmente delicato perché va contro le autorizzazioni finora rilasciate che hanno sempre perseguito l'obiettivo di evitare progetti estensivi sullo stesso crinale.

Si rileva come da:
RELAZIONE ISTRUTTORIA n° 410 del 25 settembre 2009 Procedura di SCREENING progetto per la realizzazione di un parco eolico nel territorio del comune di Cairo Montenotte (SV), sul crinale che segna il confine con il Comune di Albisola, costituito da 6 aerogeneratori di potenza nominale di 850 kW:

Il *sito in esame è stato oggetto di progettazione pregressa, essendo compreso all’interno del parco eolico presentato alla VIA in data 6/02/2004. L’intervento era costituito da 13 aerogeneratori di 1,67 ¸ 2 MW di potenza nominale (potenza globale 21,71 ¸ 26,00 MW), altezza complessiva degli aerogeneratori di 107 ¸ 128 m, sviluppo lineare di 2800 m, consistenti opere accessorie (viabilità, sottostazioni, linee elettriche, etc.).* ***La procedura di VIA si è conclusa negativamente, in considerazione di: “…l’area scelta ha valori naturalistici, paesistici e storici rilevanti. L’impianto, vista la dimensione, le caratteristiche progettuali, e la consistenza delle opere accessorie richieste (linea elettrica di connessione, sottostazione elettrica), comporta interazioni complesse ed impatti marcati sulle componenti di pregio rilevate. In particolare gli effetti alteranti sul paesaggio, ed il rischio che l’impianto rappresenterebbe per l’avifauna rara di cui è segnalata la presenza, portano a formulare una valutazione di compatibilità ambientale negativa****. I dati forniti nel SIA mostrano peraltro che alcuni dei requisiti stabiliti dalla* ***DGR n. 966/02*** *non sono rispettati (distanza dalla rete elettrica), e che l’area scelta presenta alcuni dei fattori penalizzanti per la localizzazione degli impianti eolici sanciti da tale deliberazione* ***(presenza di rapaci nidificanti).*** *Alla luce di ciò, l’intervento ha carattere di non ammissibilità”.*

E ancora dal punto di vista dell’impatto paesaggistico si rileva quanto segue (e parliamo dell’anno 2009 dove in zona vi erano solamente presenti gli impianti eolici citati !!):

*. L'analisi dell'intervisibilità con gli impianti di Pontinvrea e di Cairo mostra le aree di visibilità coincidenti e le aree di visibilità "aggiuntiva", **che sono quantitativamente rilevanti, in particolare per i versanti a mare in territorio di Savona, Albisola e Stella.***

*Il parere della struttura competente richiama l'ipotesi progettuale, che comprendeva la realizzazione di 13 aerogeneratori, avanzata in passato, **il cui impatto paesistico era stato ritenuto dirompente ed il progetto poco approfondito, determinando così l'esito negativo dell'istruttoria.** In tale occasione si era altresì rilevato che le modificazioni al territorio avrebbero dovuto indirizzarsi verso un'ottica di massimizzazione dei risultati con minimizzazione degli effetti negativi e non certo sul mero input economico o legato alla disponibilità delle aree.*

*L'impianto in oggi proposto, che va ad affiancarsi a quello nel frattempo autorizzato costituito da 6 aerogeneratori (parco ValBormida), presenta criticità **in relazione alle eccessive opere, di sbancamento o di riporto o ancora di modificazione delle preesistenze, che interessano alcune piazzole**, in particolare la AG1 e la AG4, e parzialmente la AG3 e la AG5, mentre forti perplessità destano le opere di modifica alla viabilità, peraltro scarsamente illustrata, in corrispondenza del tratto sul versante più ripido. ….**Stante quanto sopra, occorre maggiormente approfondire il complesso degli interventi, valutando a livello comparativo, non già improbabili soluzioni, come è stato fatto, ma piuttosto credibili alternative, ad esempio volte a ridurre drasticamente il numero delle pale, ma da aumentarne la produttività con macchine più potenti.***

CONSIDERAZIONI FINALI

*L'impianto proposto va a collocarsi in adiacenza dell'esistente parco eolico ValBormida, dello stesso proponente, a ricostituire nella sostanza l'originaria proposta avanzata nel 2004, **ritenuta in allora troppo impattante e valutata quindi negativamente.** Pur se alcuni dei presupposti di tale valutazione possono essere superati, data anche l'individuazione dell'ambito territoriale in oggetto in allegato alla DGR n. 19/2008, occorre rilevare quanto segue.*

***La progettazione dell'intervento non soddisfa i requisiti posti dagli indirizzi regionali in materia, né per quanto riguarda il rispetto delle distanze minime fra aerogeneratori, né per la minimizzazione delle alterazioni morfologiche**.*

Si rileva come da:
RELAZIONE ISTRUTTORIA n° V317 del 21 ottobre 2013
Procedura di SCOPING OGGETTO:PARCO EOLICO NAPOLEONE DI N. 10 AEROGENERATORI DA 23,5 MW LOG. CASCINASSA IN COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE (SV)

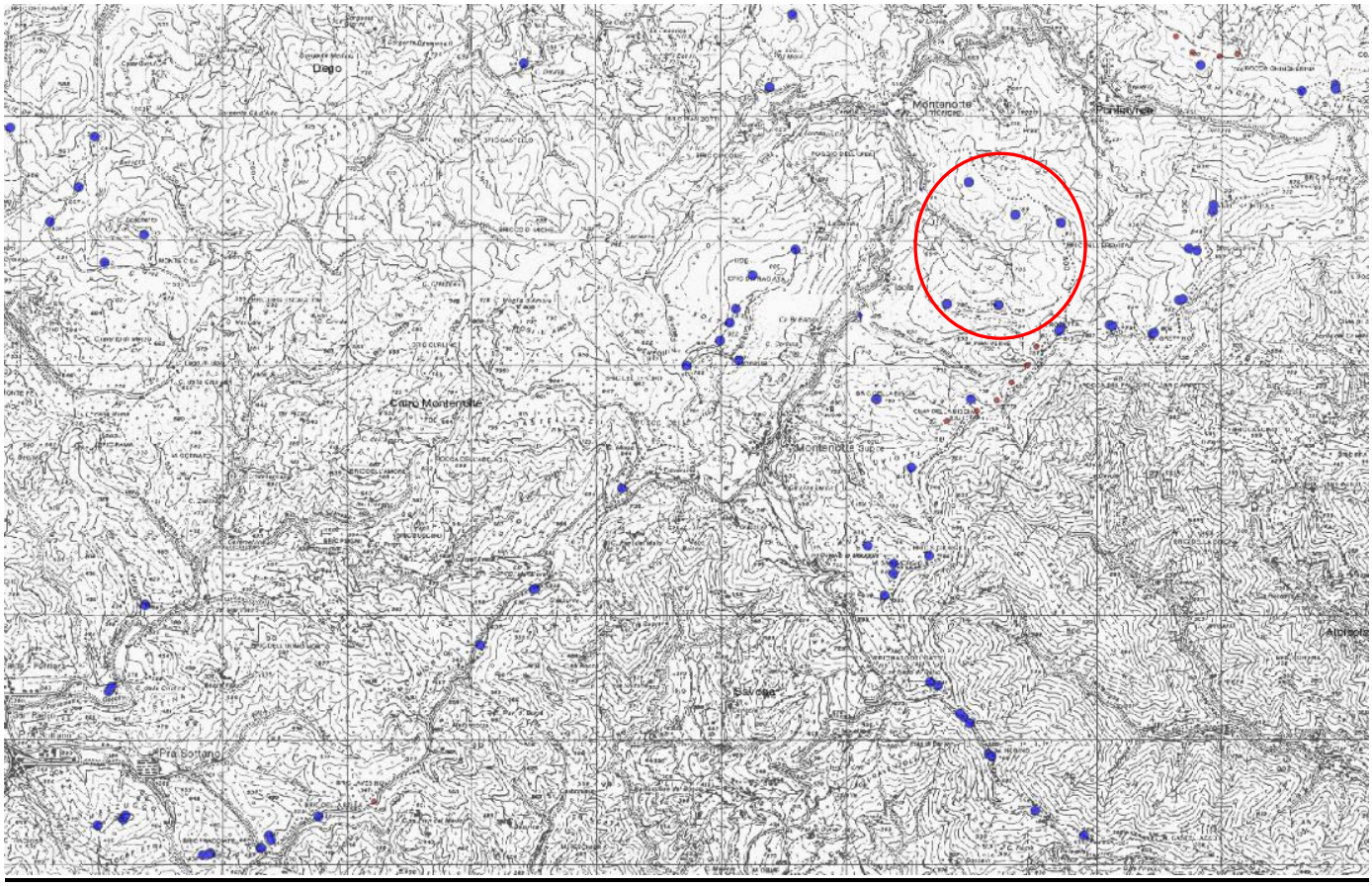
Conclusioni

La visibilità aggiuntiva del nuovo impianto viene ritenuta impattante a livello della macroarea savonese, già caratterizzata dalla presenza di impianti eolici vicini.
***Alla luce dell'istruttoria svolta, il parco eolico Napoleone in Comune di Cairo Montenotte (SV) può presentare impatti negativi sul comparto Floro-Faunistico, sull'assetto paesistico-vegetazionale e sulla fruizione storica dell'area in parte non mitigabili**.*

A fronte di quanto riportato

Pertanto visto che
il proposto parco andrebbe a saturare un'area non ancora compromessa
Nel caso in questione, l'area scelta ha valori naturalistici, paesistici e storici rilevanti.
L'impianto, vista la dimensione, le caratteristiche progettuali, e la consistenza delle opere

accessorie richieste (linea elettrica di connessione sottostazione elettrica), comporta interazioni complesse ed impatti marcati sulle componenti di pregio rilevate. In particolare gli effetti alteranti sul paesaggio, ed il rischio che l'impianto rappresenterebbe per l'avifauna rara di cui è segnalata la presenza, portano a formulare una valutazione di compatibilità ambientale negativa.



GEOportale della Provincia di Savona
Concentrazione eccessiva di impianti eolici approvati e presentati

Sempre riguardo l'Impianto eolico in loc. Naso di Gatto

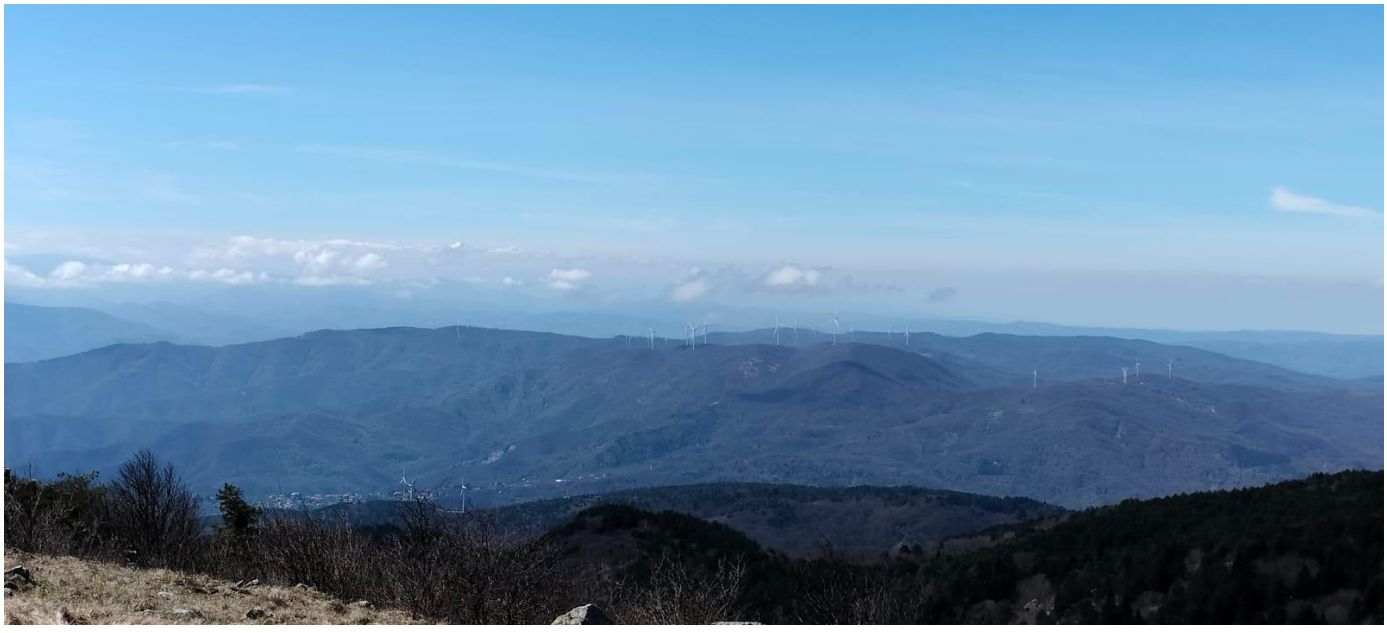
L'analisi dell'intervisibilità con gli impianti di Pontinvrea e di Cairo mostra le aree di visibilità coincidenti e le aree di visibilità "aggiuntiva", che sono quantitativamente rilevanti, in particolare per i versanti a mare in territorio di Savona, Albisola e Stella. Il parere della struttura competente richiama l'ipotesi progettuale, che comprendeva la realizzazione di 13 aerogeneratori, avanzata in passato, il cui impatto paesistico era stato ritenuto dirompente ed il progetto poco approfondito, determinando così l'esito negativo dell'istruttoria. In tale occasione si era altresì rilevato che le modificazioni al territorio avrebbero dovuto indirizzarsi verso un'ottica di massimizzazione dei risultati con minimizzazione degli effetti negativi e non certo sul mero input economico o legato alla disponibilità delle aree…

IMPATTI CUMULATIVI ED EFFETTI BARRIERA
Osservazioni:
GLI IMPATTI CUMULATIVI DEI PARCHI EOLICI ESISTENTI, IN PROGETTO ED APPROVATI

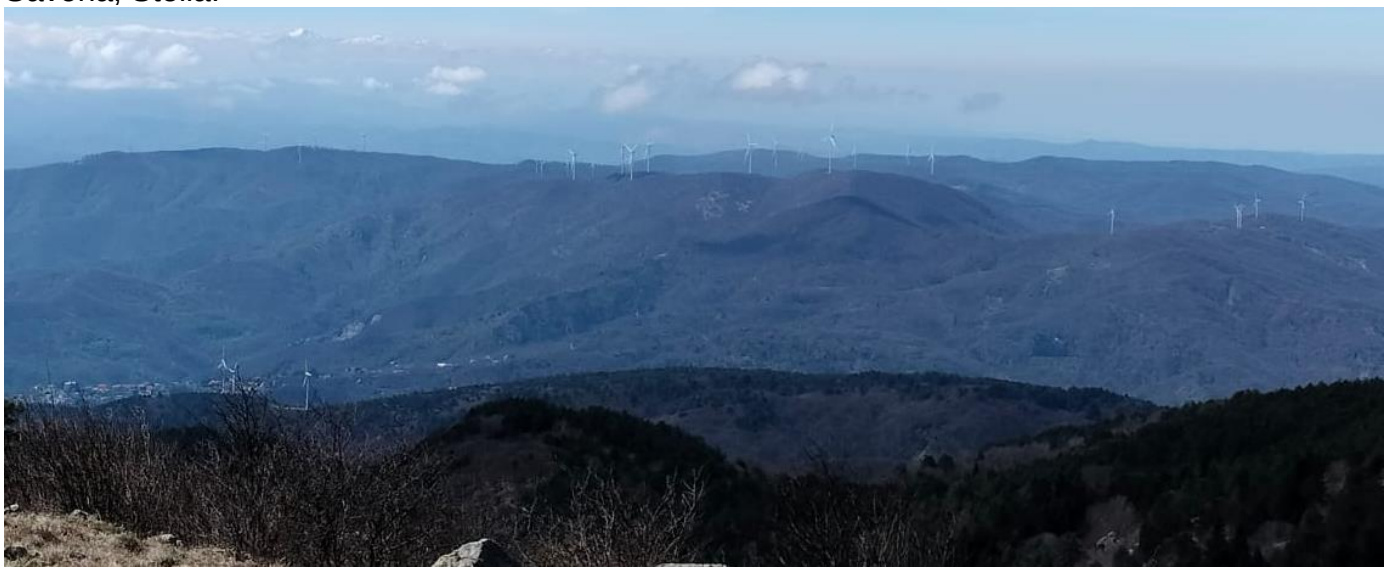
IL Decreto ministeriale dello Sviluppo economico del 10.09.2010, come già visto, attribuisce alle

Regioni il compito di individuare le aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti". Mentre si scrive, la Regione ancora non ha potuto legiferare e vige il regime transitorio di cui all'art. 20 comma 8 del D.Lgs 199/2021. Tornando alle Linee guida, l'allegato IV dedica il paragrafo 3 agli impatti visivi e quelli sui Beni Culturali, Paesaggistici, Naturalistici e Culturali, ecc. Viene detto che la valutazione dell'impatto visivo dovrà essere effettuata tenendo conto "degli **elementi caratterizzanti e qualificanti il paesaggio**, effettuata alle **diverse scale di studio (vasta, intermedia e di dettaglio**…". Le analisi debbono non solo definire l'area di visibilità dell'impianto eolico industriale, **ma anche il modo in cui l'impianto viene percepito all'interno del bacino visivo**. Le analisi visive debbono inoltre tener in opportuna considerazione **gli effetti cumulativi derivanti dalla compresenza di più impianti**".

Per quanto riguarda l'effetto cumulativo con parchi eolici preesistenti si rileva che le linee guida regionali (allegato I alla ex dgr 1122/2012) sostituita da quelle nazionali, precisano che deve essere fornita **non solo una valutazione degli impatti indiretti sulle specie legate alla sottrazione di habitat, ma anche una valutazione degli impatti e delle incidenze sugli effetti cumulati con altri impianti eolici esistenti o in progetto e con altre opere che abbiano incidenza negativa su Uccelli e Chirotteri.** Anche la legislazione nazionale dispone (dlgs 28/2011, art. 3 punto 33) che, al fine di evitare l'elusione della normativa di tutela dell'ambiente, le Regioni e le Province autonome stabiliscano i casi in cui la presentazione di più progetti per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e localizzati nella medesima area o in aree contigue sono da valutare **in termini cumulativi** nell'ambito della valutazione di impatto ambientale. Infine, il Dlgs. 152/2006 (parte II, all. I, punto f) richiede che lo studio di impatto ambientale contenga tutti gli effetti significativi, compresi quelli secondari, **cumulativi**, sinergici a breve, medio e lungo termine.
Gli scriventi ed altre associazioni, oltre al paventato impatto cumulativo e le distanze minime troppo ravvicinate tra i progetti autorizzati nel territorio savonese di levante, stanno attentamente valutando anche i progetti e gli impianti riferiti alla Regione Piemonte, posti a pochi chilometri di distanza nell'area del ponente savonese.
Difatti vi è un concreto rischio di un sovraffollamento progettuale e la tangibile inadeguatezza delle procedure di VIA alle quali demandare *"la risoluzione di un problema multilivello come questo":* solo un'analisi territoriale per area vasta può essere in grado di determinare il quadro generale e non la valutazione di singoli progetti di estensione del medesimo parco eolico.



Presenza di numerosi impianti eolici sulle colline dei Comuni di Cairo montenotte, Pontinvrea, Savona, Stella.



Un altra visione fotografica della proliferazione di impianti sempre vista dal Monte Beigua.

Esaminando la cartografia presente nel ns documento, si evince la presenza di numerose aree di interesse naturalistico in rete con connessioni ecologiche ampie e strutturate.

Queste osservazioni vogliono colmare la mancanza di una dettagliata analisi **delle connessioni ecologiche della zona e degli impatti sul paesaggio oggetto di specifiche forme di tutela.**

Osservazioni

Non Conformità dell'intervento con il vigente PTCP
PIANIFICAZIONE DI SETTORE P.T.C.P.

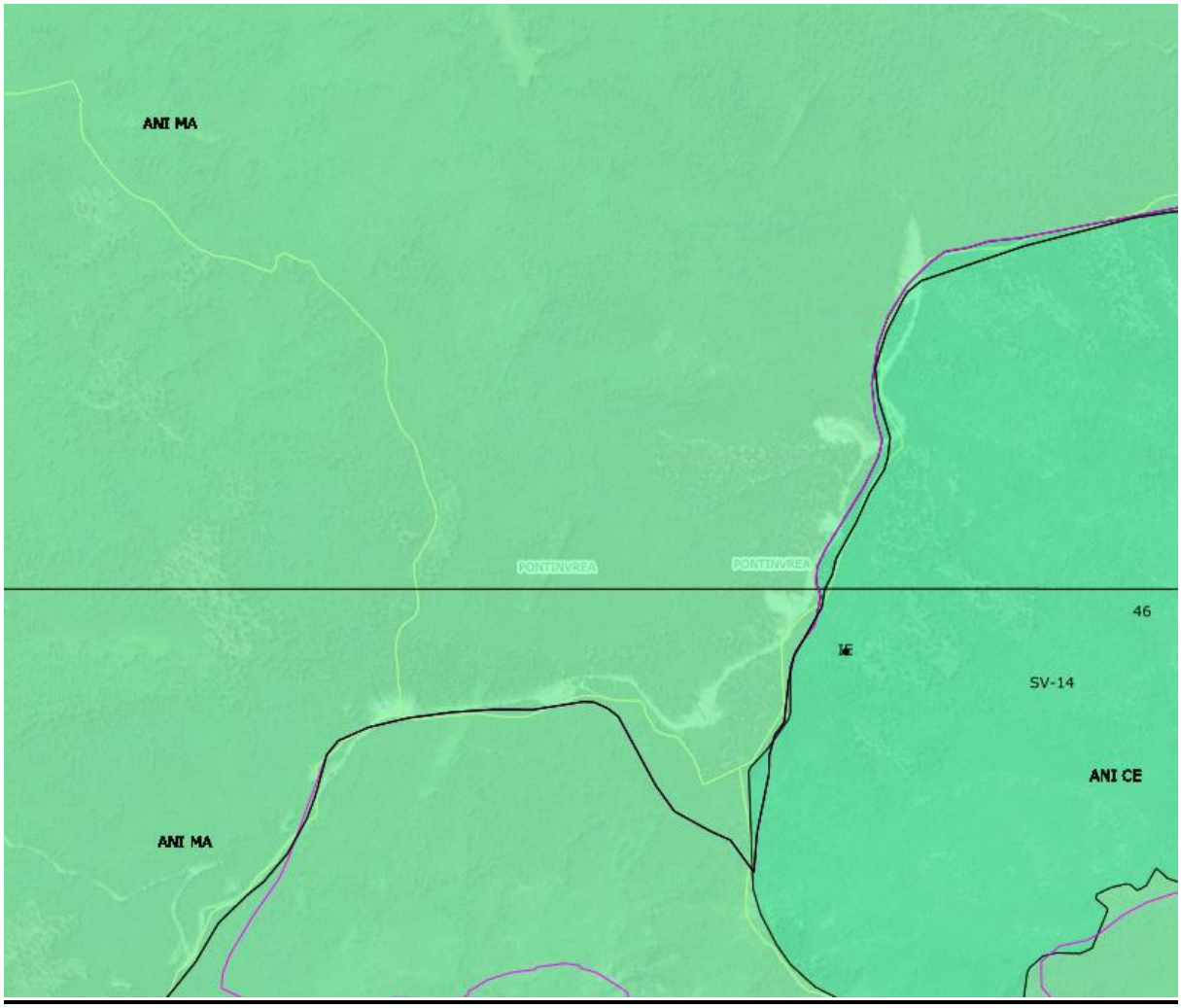
PROGETTO IN VIOLAZIONE ALLE PRESCRIZIONI PUC /PTCP E SPECIFICITA' DEL TERRITORIO INTERESSATO

Per quanto attiene al rispetto delle rigide prescrizioni in ambito ANI-MA del PTCP, è significativo già dire che le stesse possano essere "derogate" solo dalla accoglimento di istanza di dichiarazione di Pubblica Utilità dell'impianto inteso come indifferibile ed urgente (all'art.29, comma 11, della l.r. n. 16/2008 e ss.mm.ii., nonché all'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 387/2003), e ciò solo anteponendo la logica dell'energia pulita a costo del vasto disboscamento e del degrado irrimediabile del territorio sopra descritto.

Il P.T.C.P., approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 26/02/1990 n. 6, identifica l'area oggetto d'intervento nel seguente modo:
- ASSETTO INSEDIATIVO: L'area su cui insiste ricade in zona ANI-MA (Aree non insediate a regime normativo di mantenimento).
L'articolo che regola le norme del P.T.C.P. è l'art. 52 sotto riportato:
Art. 52 Aree Non Insediate - Regime normativo di MANTENIMENTO (ANI-MA)
1. Tale regime si applica nei casi in cui, pur in presenza di valori naturalistici elevati o comunque significativi, si ritiene che modeste alterazioni dell'attuale assetto dei territorio non ne compromettano la funzione paesistica e la peculiare qualità ambientale.

2. L'obiettivo della disciplina è quello di mantenere sostanzialmente inalterati quei caratteri che definiscono e qualificano la funzione della zona in rapporto al contesto paesistico e di assicurare nel contempo, in termini non pregiudizievoli della qualità dell'ambiente e con particolare riguardo alle esigenze dell'agricoltura, una più ampia fruizione collettiva dei territorio, un più efficace sfruttamento delle risorse produttive e una più razionale utilizzazione degli impianti e delle attrezzature eventualmente esistenti.
3. Non è pertanto consentito aprire nuove strade di urbanizzazione, ne costruire nuovi edifici, attrezzature ed impianti ad eccezione degli interventi specificamente volti al conseguimento degli obiettivi sopra indicati, purché non alterino in misura paesisticamente percepibile lo stato dei luoghi.

Nel merito esaminando il progetto in questione e sommandolo con gli altri realizzati nell'areale, questo ulteriore impianto industriale provocherebbe un'articolata trasformazione dello stato dei luoghi che, nel suo complesso è annoverabile tra gli " interventi od opere di grande impegno territoriale *" di cui al Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 (" Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell' articolo 146 , comma 3 , del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 , n. 42")*.
Difatti per quanto riguarda gli aspetti urbanistico paesaggistici, comporterebbe palesi valutazioni ambientali estese anche alla scala territoriale allargata, già oggetto di realizzazione di diversi impianti industriali eolici, laddove l ' intervento sia visivamente percettibile e/ o destinato ad avere pesanti ricadute paesaggistico, ambientali e territoriali.



https://srvcarto.regione.liguria.it/geoviewer2/pages/apps/geoportale/index.html

Dal punto di vista urbanistico di pianificazione territoriale, il previsto intervento ricade **in zona qualificata dal P.T.C.P. regionale come ANI.MA,** che in considerazione della bellezza e delicatezza del contesto paesistico **è sottoposta al regime insediativo di mantenimento**.
*Secondo quanto stabilito dall'art. 52, comma 2, del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, "*l'obiettivo della disciplina è quello di mantenere sostanzialmente **inalterati** quei caratteri che definiscono e qualificano la funzione della zona in rapporto al contesto paesistico e di assicurare nel contempo, in termini non pregiudizievoli della qualità dell'ambiente e con particolare riguardo alle esigenze dell'agricoltura, una più ampia fruizione collettiva dei territorio, un più efficace sfruttamento delle risorse produttive e una più razionale utilizzazione degli impianti e delle attrezzature eventualmente esistenti*".*
*Al comma 3, "***non è pertanto consentito aprire nuove strade di urbanizzazione**, né costruire nuovi edifici**, attrezzature ed impianti** ad eccezione degli interventi specificamente volti al conseguimento degli obiettivi sopra indicati, **purché non alterino in misura paesisticamente percepibile lo stato dei luoghi"***.*

Non Conformità dell'intervento con i vigenti Piani Urbanistici Comunali, quali ad esempio il regime di Territori Non Insediabili (T.N.I.) in quanto ricomprendono tutte le aree ANI-MA di PTCP ed in essi sono esclusi nuovi insediamenti se non finalizzati a stretti fini produttivi per attività agroforestali, con parametri di edificazione che garantiscono una grande rarefazione delle eventuali episodiche costruzioni sul territorio.

I territori non insediabili comprendono le aree prevalentemente boscate e montuose che per condizioni morfologiche, ecologiche e paesistico-ambientali ed archeologiche non sono idonee all'insediamento antropico per gran parte interessate dalla presenza di vincoli, paesistico ambientale, aree protette, Rete Natura 2000.
Nei Territori non Insediabili sono ammessi esclusivamente interventi sul patrimonio edilizio esistente di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, nonché quelli di ristrutturazione edilizia leggera.

L'impatto cumulativo ed incisivo delle opere nel complesso comporterebbe una profonda trasformazione dell'attuale sistema viabilistico e quindi si dovrebbe procedere all'adeguamento di tracciati, allo stato, **non idonei** , in quanto identificati dalla cartografia tecnica regionale come " rotabili a fondo naturale", " campestri" o " sentieri", soprattutto **ai previsti nuovi ed impattanti tracciati di nuova realizzazione, anche di significativo sviluppo, generalmente ubicati in contesti di versante prossimi o addirittura sui crinali.**

Ogni aerogeneratore sarà collocato all'interno di spiazzi che permetteranno, sia in fase di cantiere sia in fase di esercizio, il raggiungimentodi ogni singola macchina e lo stazionamento del mezzo contenente il materiale necessario per le manutenzioni o, in fase di cantiere, di procedere al montaggio delle singole componenti. **Salvo rari casi di adattamento morfologico al terreno, ogni piazzola avrà una superficie viste le condizioni morfologiche e le obbligatorie aree di manovra, del terreno di almeno 4-4500 metri quadrati.**

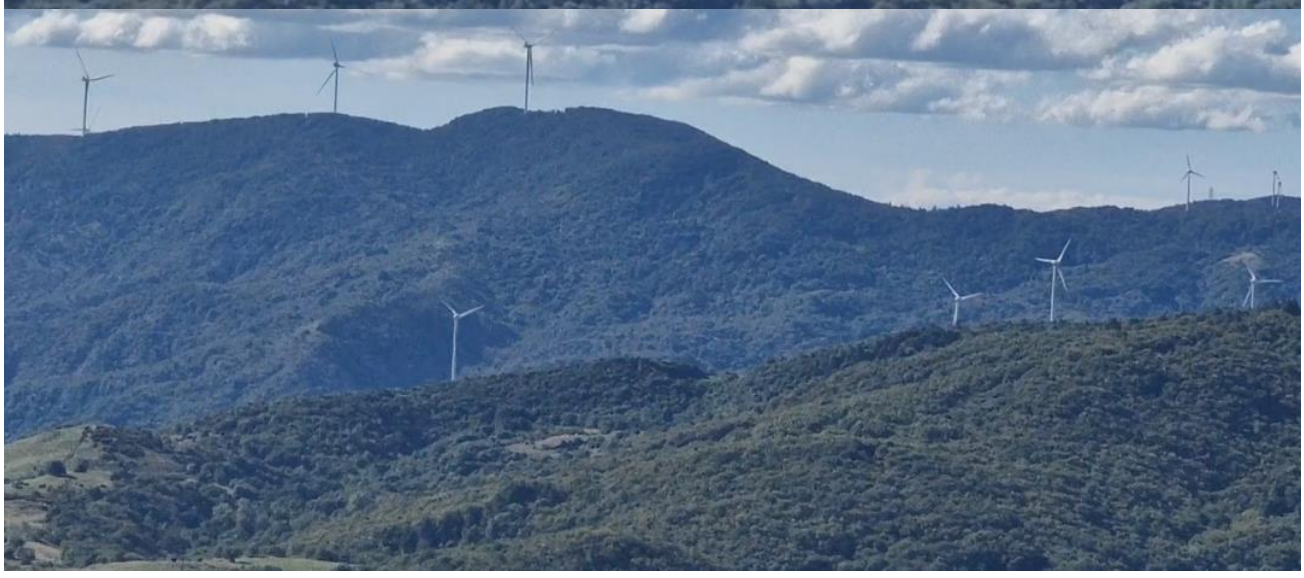
Si osserva che la trasformazione territoriale prospettata che comprende tali aree debbano essere assoggettate totalmente a varianti.

Cumulo con altri Impianti
L'individuazione del sito per la realizzazione del nuovo progetto di parco eolico a cinque aerogeneratori si trova con impianti limitrofi esistenti così identificati:

• Il Parco eolico di Stella Bric Burdone costituito da 4 aerogeneratori, realizzato;
• Il Parco eolico Cascinassa costituito da 5 aerogeneratori, realizzato;
• Il Parco eolico Cima della Biscia costituito da 6 aerogeneratori, realizzato;
• Il Parco eolico Monte Greppino costituito da 6 aerogeneratori, realizzato;
• I Parchi eolici di Pontinvrea loc. Ghingherina costituito da 4 aerogeneratori e quello di Stella (Rocca Moglie) costituito da 1 aerogeneratore realizzati.
• Il Parco Eolico denominato Bric Autzè (Pontinvrea) costituito da 2 aerogeneratori autorizzato in procinto di realizzazione.
• Il Parco Eolico Surite del Cuculo costituito da 2 aerogeneratori, già realizzato;
• Il Parco eolico Monte San Giorgio costituito da 4 aerogeneratori, realizzato;
• Il Parco Eolico Naso di Gatto – Monte Negino costituito da 2 aerogeneratori, in corso di realizzazione;
Il Parco eolico Monte Baraccone costituito da 5 aerogeneratori, già realizzato;
• Il Parco eolico Cima Montà (Savona) costituito da 1 aerogeneratore, autorizzato in V.I.A.;
• Il Proposto Parco eolico Surite (Altare-Cairo m.) costituito da 6 aerogeneratori, in fase di autorizzazione in V.I.A.;
• Il Proposto Parco eolico pian del Melo (Savona-Cairo m.) costituito da 3 aerogeneratori, in fase di autorizzazione in V.I.A.;

• Il Proposto Parco eolico Forte Lodrino (Sassello) costituito da 5 aerogeneratori, in procedura di V.I.A. nazionale;
• Il Proposto Parco eolico Case vache' (Stella-Albisola sup. costituito da 5 aerogeneratori, in procedura di V.I.A. nazionale;
• Il Proposto Parco eolico Bric dei Mori (Pontinvrea-Cairo m.) costituito da 5 aerogeneratori, in procedura di V.I.A. nazionale;
• Il Proposto Parco eolico Bric Colletta (Savona-Albisola sup.) costituito da 2 aerogeneratori, in fase di autorizzazione in V.I.A regionale
Altri in corso di ripresentazione tra cui quello tra Altare e Quiliano oggetto di autorizzazione in V.I.A. regionale alcuni anni fa.





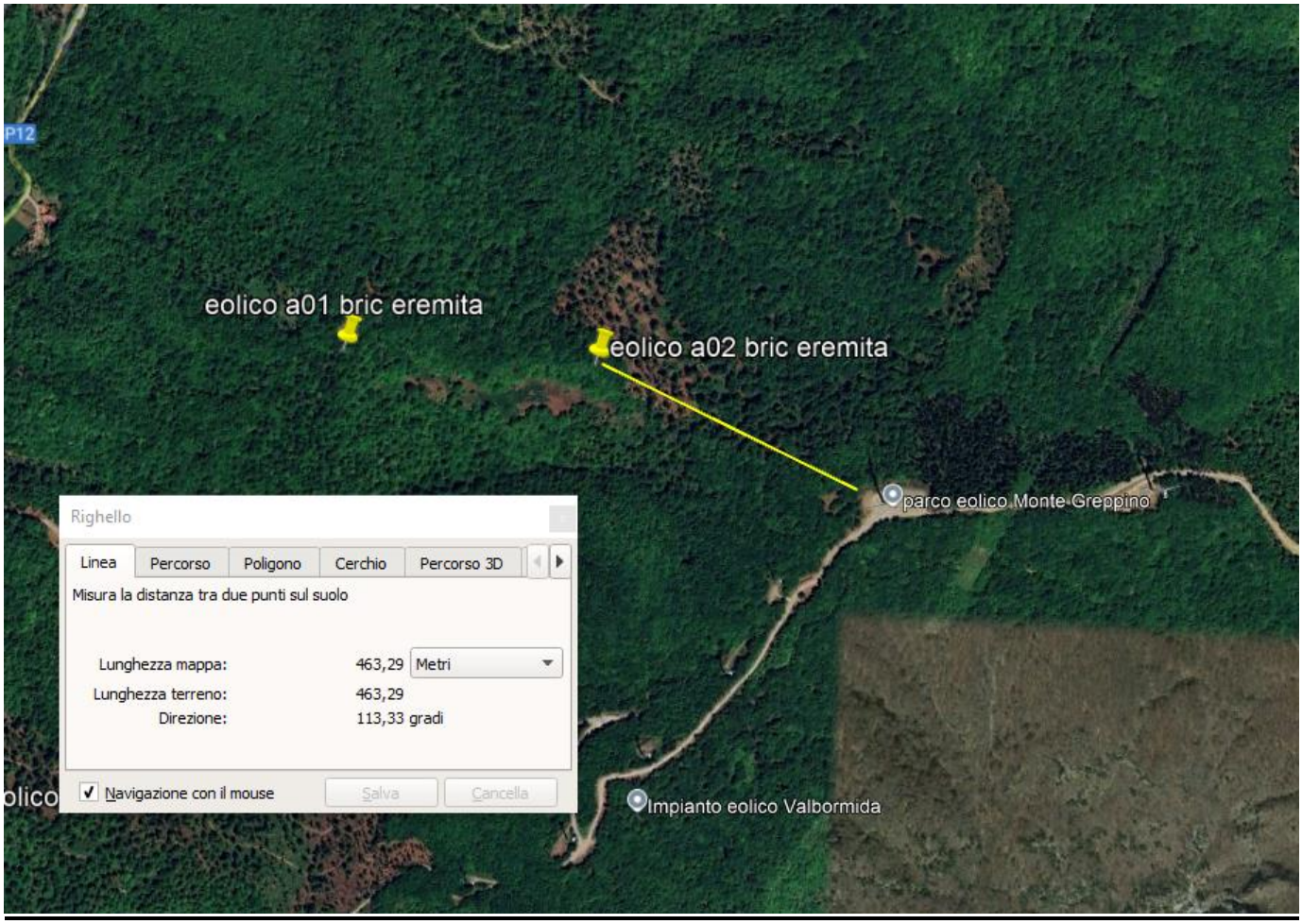




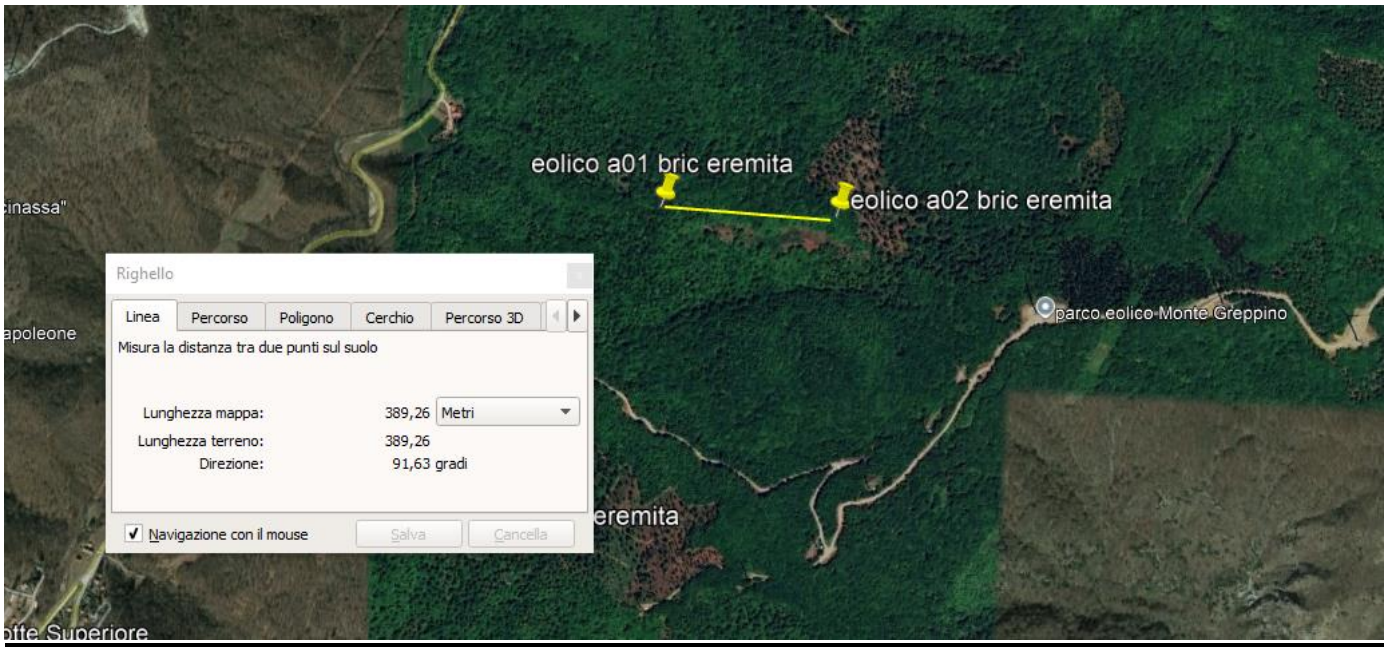


Visioni fotografiche raffiguranti la proliferazione di impianti viste dal Monte Beigua.

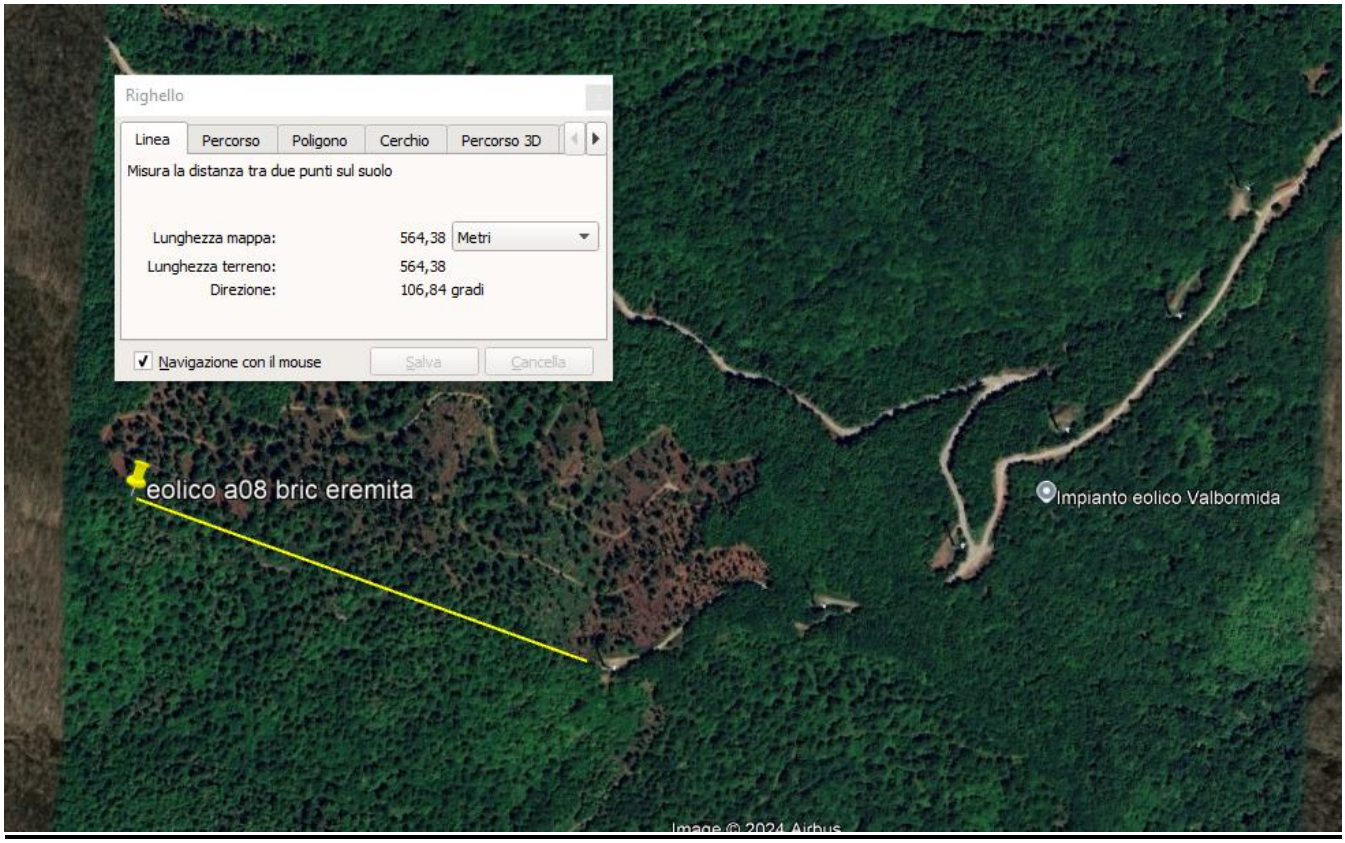
Esaminando le distanze del proposto parco con gli altri già esistenti si evince quanto:



A02 Calcolando approssimativamente l'area di ingombro delle pale e la distanza con l'area di ingombro di una delle pale dell'impianto esistente di Monte Greppino, le due pale distano circa 450 metri una dall'altra.



A02 Calcolando approssimativamente l'area di ingombro delle pale e la distanza con l'area di ingombro tra le pale A01 e A02, le stesse distano ad una distanza di circa 350 metri !.



A08 Calcolando approssimativamente l'area di ingombro delle pale e la distanza con l'area di ingombro di una delle pale dell'impianto esistente Valbormida, le due pale distano circa 550 metri una dall'altra.

Pertanto un ulteriore impianto risulta inammissibile ed in contrasto con le nome vigenti in materia di distanza tra impianti e singole pale!.

Nuova viabilità ed adattamento esistente
Nel progetto si evince che
"….Questa viabilità, nel progetto "Bric Eremita", è stata considerata perché già esistente e di collegamento tra le piazzole dell'impianto eolico "M.te Greppino". Tra l'altro, porzioni delle singole piazzole del suddetto impianto in esercizio vengono proposte proprio come aree di stoccaggio temporaneo del materiale in esubero, nella sola fase di cantiere. Tale soluzione, considerata per lo stoccaggio temporaneo del materiale in esubero temporaneo, presenta vari vantaggi:
• Utilizzo di aree già trasformate in precedenza
• Utilizzo di una porzione di ciascuna piazzola dell'impianto, senza che ciò arrechi disturbo all'impianto stesso nel caso di manutenzione ordinaria
• Stoccaggio del materiale in area prossima al sito…".

"….
Le strade esistenti da adattare al transito dei mezzi eccezionali avranno le seguenti caratteristiche:
• Larghezza minima su tratti rettilinei: 6 [m]
• Pendenza massima senza dover utilizzare cemento: 13%
• Lunghezza complessiva: 3.651 [m]

In fase di ripristino queste strade verranno ridimensionate a 4 metri di larghezza.
Ci sono poi dei tratti di viabilità di accesso alle piazzole che dovranno essere realizzati ex novo, con le medesime caratteristiche di cui sopra, e le stesse verranno poi ridimensionate a 4 metri in fase di ripristino:
• Larghezza minima su tratti rettilinei: 6 [m]
• Pendenza massima senza dover utilizzare cemento: 13%
• Lunghezza complessiva: 842 [m]

Nel dettaglio, in Figura 7, è rappresentata la viabilità di accesso al sito e quella interna all'area di progetto. In particolare:
• (blu) viabilità esistente, utilizzata per la movimentazione di Terre e Rocce da scavo
• (arancione) viabilità esistente da adattare all'interno dell'area di impianto
• (rosso) viabilità da realizzare ex novo che verrà ridotta come larghezza da 6 a 4 metri al termine delle operazioni di costruzione
• (verde) viabilità esistente, già idonea al trasporto – realizzata ed utilizzata per la realizzazione dell'impianto eolico di Monte Greppino…"

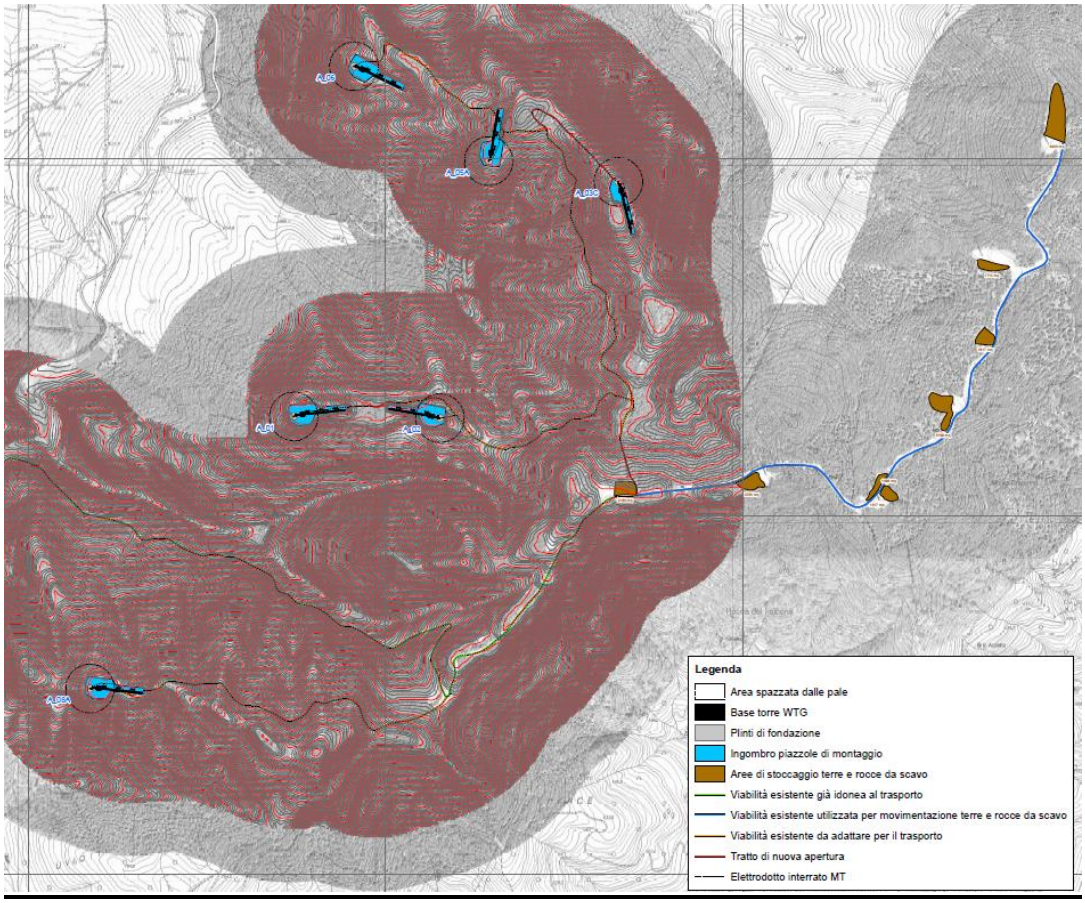
Osservazioni
In primis si osserva che le aree indicate nelle piazzole proposte proprio come aree di stoccaggio temporaneo del materiale in esubero, nella sola fase di cantiere, che riguardano le piazzole di asservimento alle singole pale dell'impianto eolico di Monte Greppino; non possono essere destinate a tale scopo in quanto le aree sono oggetto di ripristino ambientale per effetto delle procedure autorizzative di via regionale, AUP provinciale ed in ultimo della **valutazione preliminare mediante lista di controllo per la proposta di adeguamento tecnico migliorativa della sola fase del ripristino del cantiere dell'impianto eolico denominato "Monte Greppino" nei comuni di Pontinvrea, Cairo montenotte e Stella (SV), autorizzato con Atto dirigenziale n.947 del 20/04/2021 dalla Provincia di Savona, dove in quest'ultimo si legge:**

Le modifiche progettuali presentate consistono essenzialmente in un adeguamento tecnico migliorativo da porre in atto: 1. Nell'area delle piazzole, al fine di ridurre i movimenti terra previsti nella fase di ripristino ed al contempo garantire un profilo geomorfologico più armonico con le aree circostanti; 2. Nell'area dell'imbocco della strada di accesso al parco al fine di ridurre in modo sostanziale i movimenti terra e le altezze dei fronti di scavo originariamente previsti.

Inoltre come previsto nel procedimento autorizzativo:
Il Settore Tutela del Paesaggio e Demanio Marittimo ha inoltre comunicato che la Società richiedente dovrà necessariamente procedere all'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Provinciale in essere, con un preciso Studio d'insieme e con l'accoglimento grafico di tutte e 9 le prescrizioni riportate nell'autorizzazione paesaggistica resa con provvedimento n. 813 del 09/04/2021, comprese le Relazioni specialistiche per l'intervento compensativo in località Riva e quello all'imbocco della strada provinciale, con particolare cura ad attività mitigative, rinverdimenti e piani di manutenzione.

Quindi contrariamente a quanto si legge nel progetto:
Per accedere al sito viene utilizzata la strada esistente che era già stata realizzata per accedere al Parco limitrofo in esercizio. Le sue caratteristiche sono idonee allo scopo e non è necessario alcun intervento. La lunghezza del tratto di accesso è pari a 2.502 metri.

Pertanto si osserva che sia le piazzole previste a tale scopo che anche parte della viabilità esistente, non possono essere utilizzate in quanto devono essere oggetto di risistemazione e ripristino ambientale !.



Aree stoccaggio terre e rocce da scavo estratto dalle tavole progettuali

IMPATTI DELLA NUOVA VIABILITA'

Per quanto riguarda invece la viabilità , si osserva quanto segue.

In merito ai tratti di percorsi indicati con il colore arancione che a progetto risulterebbero come "viabilità esistente da adattare per il trasporto"; si osserva che per buona parte dei tratti che interessano la pale A08, A06,A05,A02, trattasi di piste di esbosco eccetto che per il percorso principale che risulta accatastato ma che anch'esso allo stato attuale, risulta di ridotte dimensioni.

Si osserva che le piste di esbosco non sono strade o percorsi definitivi, ma tratti di percorsi utilizzati solo ed esclusivamente per le attività selvicolturali.





Le foto ritraggono il tracciato della pista forestale che conduce all'area della pala A08. Trattasi di pista temporanea utilizzata per l'attività selvicolturale, la quale non è stata oggetto di ripristino dello stato dei luoghi.


19 ott 2024 11:53:11
44.39115761N 8.41723087E
Cairo Montenotte
Provincia di Savona
Liguria


19 ott 2024 11:57:30
44.39067579N 8.41903864E
Cairo Montenotte
Provincia di Savona
Liguria



Le foto ritraggono il tracciato della pista forestale che conduce all’area della pala A08. Trattasi di pista temporanea utilizzata per l’attività selvicolturale, la quale non è stata oggetto di ripristino dello stato dei luoghi.





Le foto ritraggono il tracciato del percorso che conduce alla pala esistente in loc. Cima della Biscia.

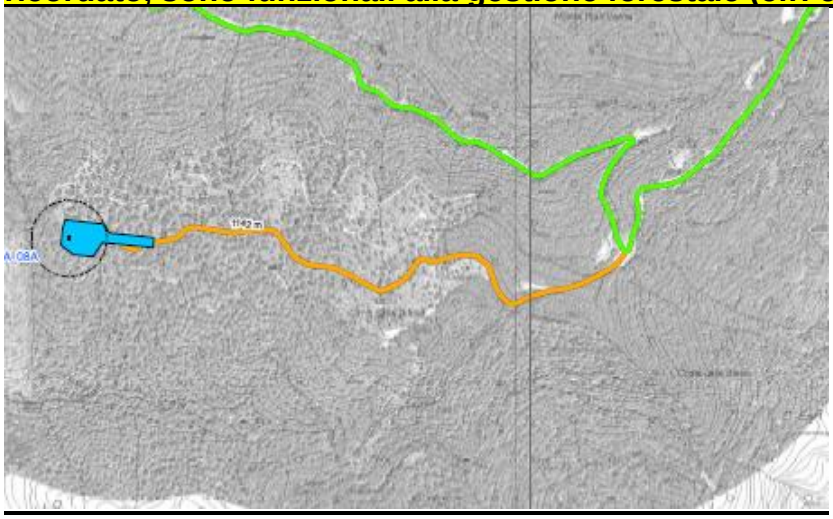
il progetto persegue per contro la radicale trasformazione del sito con il risultato della massima alterazione dello stato attuale dei luoghi: lo studio prevede una viabilità da realizzarsi in buona parte ex novo ed è generica, che richiederebbero una accurata valutazione preventiva.

La vigente normativa le definisce Piste di esbosco a carattere temporaneo lr. 04/99 recita:

Criteri per l'applicazione dell'art. 14 (Strade ed altre infrastrutture forestali) della l.r. n. 4/1999 "Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico" alla luce delle disposizione della l.r. n. 7/2011 "Disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle Comunità montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione".

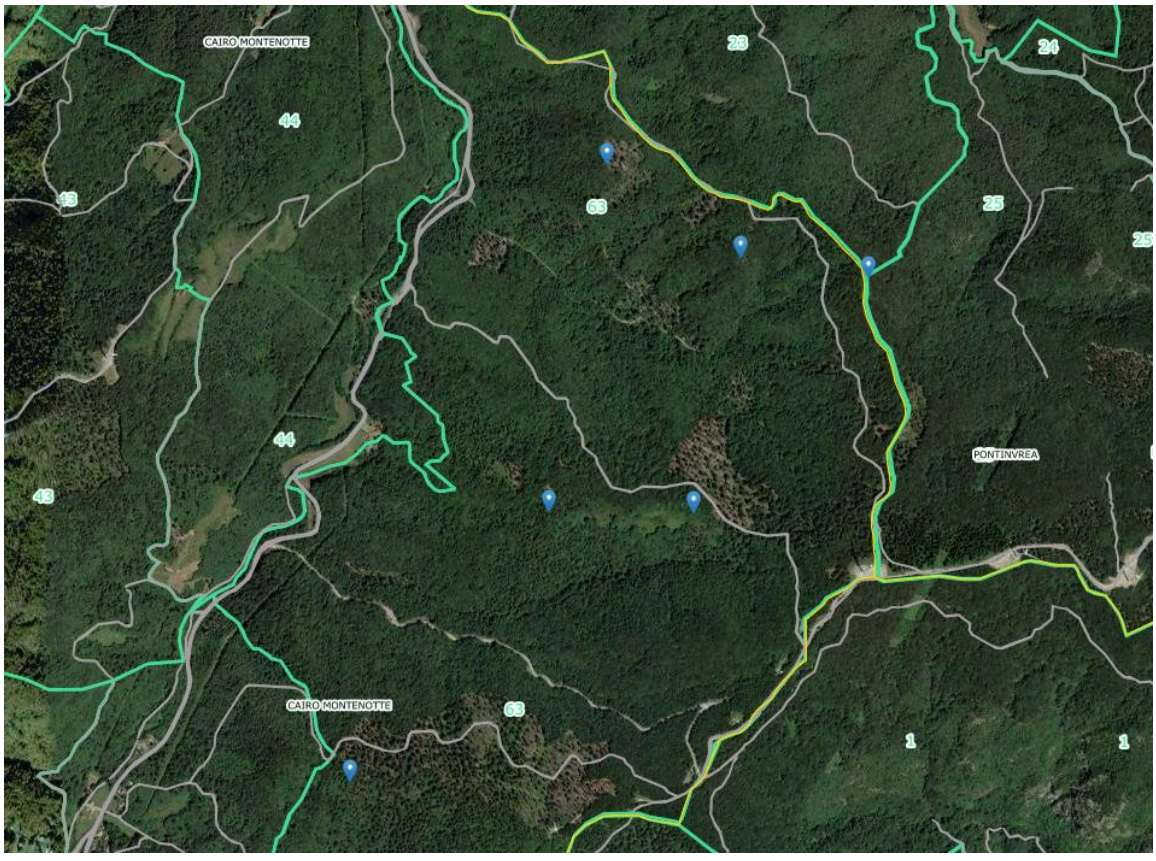
L'art. 14 della l.r. n. 4/1999 individua finalità e fattispecie della viabilità e delle infrastrutture forestali, disciplinandone altresì gli aspetti autorizzativi. In particolare, su tale base, le infrastrutture forestali vengono suddivise sostanzialmente in due gruppi: permanenti e temporanee. E' comunque il caso di sottolineare che, in entrambi i casi, si tratta sempre di opere selvicolturali, ossia funzionali alla gestione del bosco. Le strade forestali permanenti, proprio in quanto tali, sono soggette alle autorizzazioni previste dalla normativa urbanistico-edilizia (il titolo edilizio), idrogeologica (l'autorizzazione al vincolo idrogeologico) e paesistico-ambientale (l'autorizzazione paesistica prevista dal Decreto legislativo n. 42/2004). Tale indicazione è chiaramente riportata nel comma 3 dell'articolo 14 e la nuova normativa derivante dalla soppressione delle Comunità montane nulla ha mutato in tal senso, se non in merito all'autorizzazione al vincolo idrogeologico, per il quale è stato individuato ora come soggetto competente il Comune di riferimento. Si rimarca tuttavia che, pur non potendosi sottrarre alla

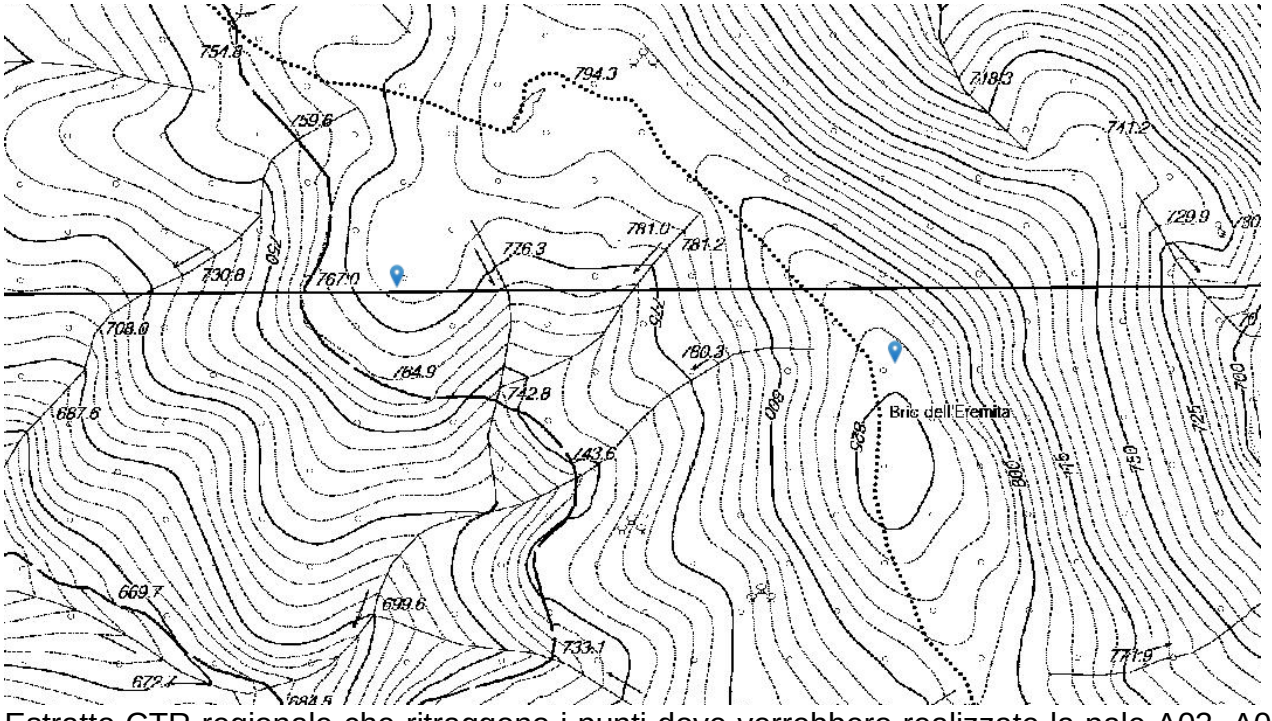
disciplina autorizzatoria citata, le strade forestali, al pari delle altre opere infrastrutturali previste all'art. 14, non sono soggette al contributo concessorio previsto dalle leggi vigenti sulla edificabilità dei suoli, **in quanto non sono opere connesse all'urbanizzazione ma, come già ricordato, sono funzionali alla gestione forestale (cfr. comma 11**).



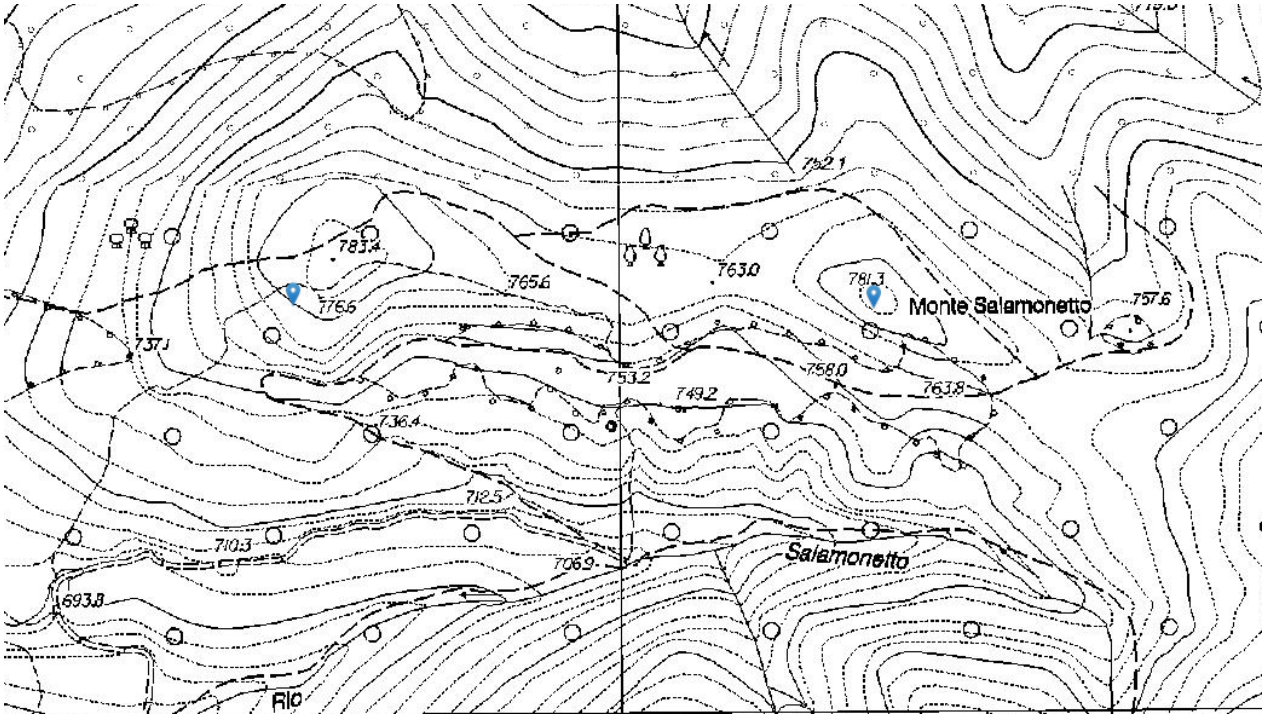
Percorso definito come pista di esbosco temporanea ai sensi delle norme vigenti.

Tra le infrastrutture citate al comma 4 si richiamano in particolare, per la loro frequenza di realizzazione e per il carattere di temporaneità **che le sottrae ad altre forme di autorizzazione, le piste di esbosco, che rientrano quindi nella esclusiva competenza regionale e, segnatamente, del Settore Ispettorato Agrario Regionale.** Si forniscono quindi, nel seguito, gli indirizzi, i principi ed i criteri attuativi che devono essere utilizzati nelle fasi di autorizzazione. Relativamente alle altre infrastrutture citate all'art. 14 comma 4, la cui realizzazione è statisticamente meno rilevante delle piste di esbosco o in taluni casi praticamente assente (come nel caso delle condotte permanenti per l'esbosco del legname) non si ritiene di dover stabilire alcuna specifica indicazione di attuazione che deriva dal nuovo assetto organizzativo, che potrà essere eventualmente definita a seguito di un ulteriore periodo di applicazione.

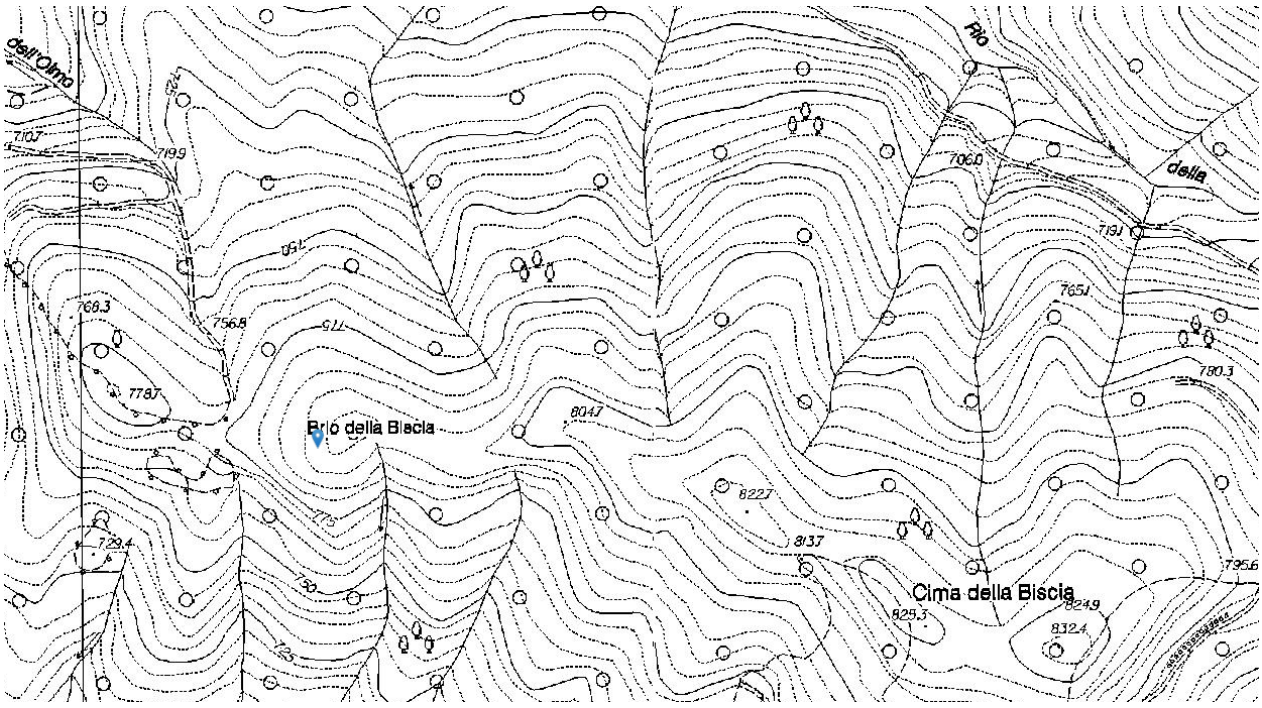




Estratto CTR regionale che ritraggono i punti dove verrebbero realizzate la pale A03, A05 e A06 dove per A03 e a05 non si evincono tratti di percorsi preesistenti.



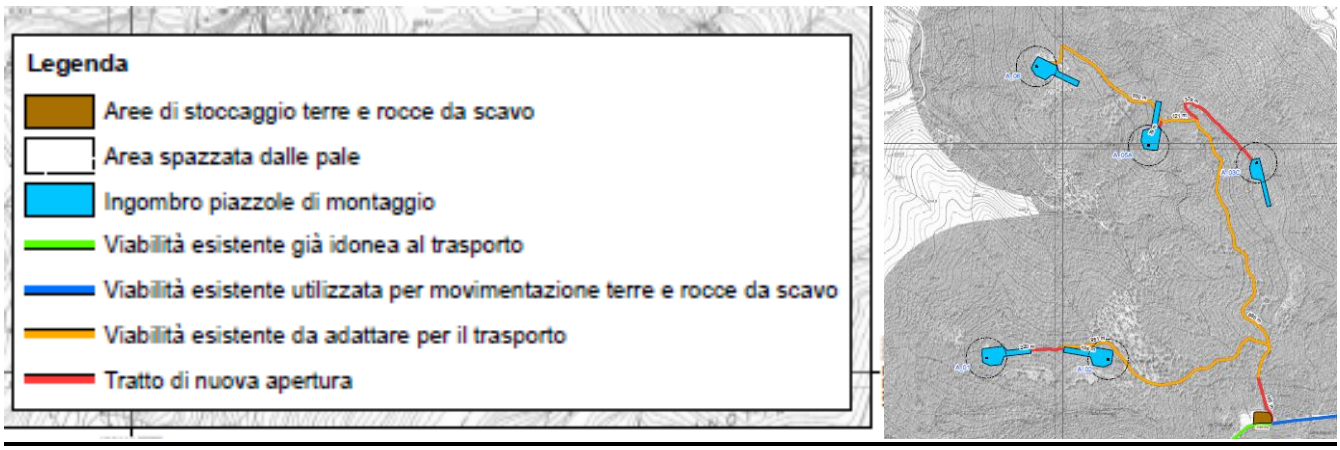
Estratto CTR regionale che ritraggono i punti dove verrebbero realizzate la pale A01 e A02 e dove si evincono alcuni tratti di percorsi preesistenti.



Estratto CTR regionale che ritrae il punto dove verrebbe realizzata la pale A08 e dove non si evincono strade preesistenti.

Le piste di esbosco hanno tipicamente carattere di temporaneità in quanto direttamente connesse appunto all'attività di esbosco (ossia il trasporto del legname dal luogo di abbattimento o di concentramento degli alberi, fino al punto in cui il materiale viene caricato su mezzi che effettuano un trasporto ordinario su strada). Tale condizione è chiaramente richiamata

al comma 6 del ridetto art. 14, che ne disciplina anche le modalità realizzative. Queste sono inoltre integrate dalle disposizioni di cui all'art. 60 del R.r. n. 1/1999 "Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale". Si rimarca quindi che, pur essendo previste per la realizzazione delle piste di esbosco piccole opere e connessi movimenti di terreno – peraltro in un limite chiaramente stabilito per legge -, l'autorizzazione alla realizzazione di tali infrastrutture temporanee non prevede una istruttoria collegata alla valutazione delle volumetrie di scavo e riporto tipicamente connesse alle autorizzazioni in applicazione del vincolo idrogeologico, dovendosi invece valutare la funzione, l'utilità e la congruità tecnico-economica della pista rispetto alle attività selvicolturali previste. La finalità stessa della pista di esbosco (e la conseguente temporaneità), la predeterminata dimensione degli eventuali interventi necessari per renderne transitabile il fondo nonché le specifiche realizzative imposte dall'art. 60 del R.r. n. 1/1999, presuppongono una sostanziale irrilevanza dell'intervento rispetto all'assetto territoriale. A rigore di termini, pur essendo citata tra le "altre infrastrutture forestali", la pista di esbosco non è in realtà un'opera infrastrutturale in senso stretto, essendo invece, come più volte ricordato, un intervento selvicolturale correlato al taglio (di utilizzazione o colturale) di un bosco. **In tal senso anche la documentazione allegata all'istanza deve essere funzionale ad individuare l'ambito dove sarà realizzata la pista e la sua effettiva correlazione ad uno specifico intervento selvicolturale.**



Legenda dei percorsi all'impianto eolico in progetto.

Fonte:
Agrilurianet

https://www.agriligurianet.it/it/impresa/modulistica/settore-forestale.html

https://www.agriligurianet.it/it/impresa/modulistica/settore-forestale/item/download/4163_6c947d0f863397791dc956e68399464f.html

Osservazioni
Visto che

A progetto il **TRATTO arancione ADEGUAMENTO DI VIABILITA' ESISTENTE: prevede percorsi per 3.651 metri, mentre il TRATTO rosso -NUOVA VIABILITA' : prevede percorsi per 842 metri.**

Pertanto tali percorsi **non possono essere definiti viabilità esistente** da poter adattare a tali destinazioni d'uso e quindi il progetto dovrebbe prevede tali percorsi anch'essi **come nuova viabilità (già indicata per alcuni tratti sulle tavole cartografiche in colore rosso).**

IMPATTI DEL DISBOSCAMENTO SUL RISCHIO IDROGEOLOGICO
La seguente tabella indica la superficie per ogni singola piazzola e il totale della superficie boscata trasformata:
PIAZZOLA SUPERFICIE [m2]
A-01 10.280 A-02 10.280 A-03C 8.100 A-05A 10.280 A-06 10.280 A-08A 10.280
Totale 59.500

Quindi 6 ETTARI !!!!!

La tabella seguente indica la superficie boscata complessiva oggetto di trasformazione
OGGETTO DELLA TRASFORMAZIONE SUPERFICIE [m2]
Realizzazione piazzole per montaggio WTG 59.500
Adeguamento e apertura viabilità 31.666
Totale 91.166

Quindi è previsto un totale di 9 ETTARI !!!!!

Osservazioni
Per quanto riguarda la via di accesso alle torri del parco eolico e delle piazzole di servizio, verrebbero realizzati nuovi tratti di strada di servizio interno e sarebbero previsti nuove strade in aree prive di viabilità preesistente per permettere il trasporto e montaggio delle torri. L'intervento interesserebbe **una superficie complessiva composta da aree boscate pari** a **circa 6 ettari** per la realizzazione delle sole 5 piazzole destinate agli aereogeneratori, senza poi contare le infrastrutture legate alla realizzazione dell'impianto quali le strade che calcolando una media di area interessata di larghezza comprensiva del disboscamento e realizzazione nuova viabilità compresa l'apertura sulla vegetazione causa trasporto pale; potrebbe interessare un media di larghezza di circa 12 metri, per un tracciato complessivo di circa 5 km, **si ipotizza una perdita complessiva di superficie boscata per circa 12 ettari .**
Si evince che la nuova carreggiata avrà contrariamente a quanto affermato una larghezza media di circa 7 metri e, poiché non presenta strade alternative per raggiungere i versanti su cui insisteranno gli aerogeneratori, sarà di carattere permanente e realizzata con sottofondo in misto naturale. salvo alcuni tratti stradali dove potrà arrivare anche a 10 metri per permettere di ottenere idonei raggi di curvatura.

IMPATTI SULL'AMBITO FORESTALE
Osservazioni

Nella specifica relazione si evince quanto segue:

Il soprassuolo forestale interessato dall'intervento rientra prevalentemente nelle Categorie forestale dei Castagneti e delle Faggete.

In particolare, la maggior parte degli interventi si inquadra come tipo forestale codificato FA20X

(Faggeta mesotrofica).

WTG	Tipo di copertura del suolo
A-1	Faggeta mesotrofica (FA20X)
A-2	Faggeta mesotrofica (FA20X)
A-3C	Faggeta mesotrofica var con castagno (FA20B)
A-5A	Castagneto neutrofilo (CA40X)
A-6	Castagneto neutrofilo (CA40X)
A-8A	Faggeta mesotrofica (FA20X)

Estratto progettuale

4.3 Habitat Natura 2000
Le cenosi forestali interessate dal progetto si possono inquadrare nei seguenti habitat:
Habitat 9110 Faggeti del Luzulo Fagetum.
4.4.1 WTG A-01
Fotografie da Terra e da Drone
Tipo forestale rappresentativo – Forma di governo
FA20X – Faggeta mesotrofica – Fustaia irregolare
4.4.2 WTG A-02
Fotografie da Terra e da Drone
Tipo forestale rappresentativo – Forma di governo
FA20X – Faggeta mesotrofica – Fustaia irregolare
WTG A-03C
Fotografie da Terra e da Drone
Tipo forestale rappresentativo – Forma di governo
FA20B – Faggeta mesotrofica var con castagno – Fustaia irregolare
4.4.6 WTG A-08A
Fotografie da Terra e da Drone
Tipo forestale rappresentativo – Forma di governo
FA20X – Faggeta mesotrofica – Ceduo

Osservazioni.

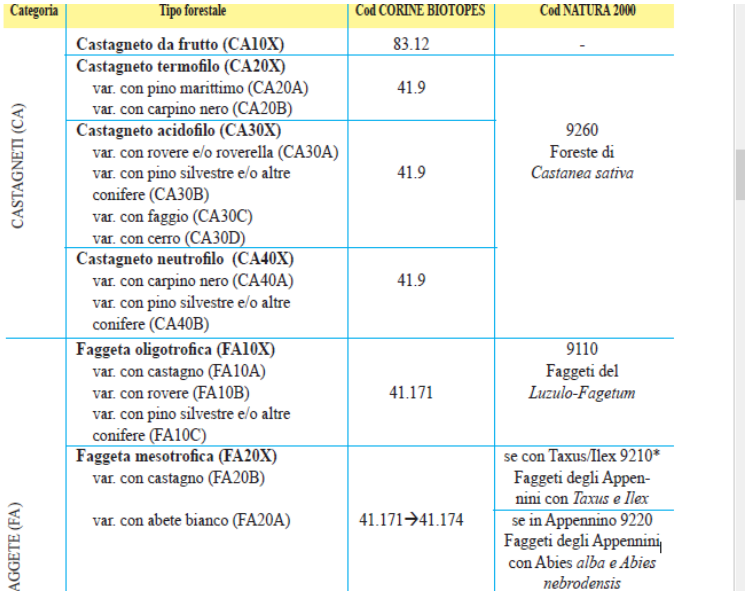
Come già in precedenza accennato, si rilevano impatti negativi sugli habitat, sull'assetto paesistico-vegetazionale non mitigabili.
Difatti la presenza di habitat di interesse Comunitario (All. I) quali Foreste cod. 9110, tutelato dalle direttive comunitarie e dal D.lgs 152/06, nonché altre presenze di habitat e specie , risultano già elementi forti di criticità.

Il possibile danneggiamento dell'habitat della faggeta e la tutela con la direttiva habitat

Tipi Forestali 2013

Categoria	FA
Descrizione Categoria	FAGGETE
Tipo Forestale	FA20X
Descrizione Tipo Forestale	FAGGETA MESOTROFICA
Variante	FA20X

Descrizione Variante
Note RDM



Categoria	Tipo forestale	Cod CORINE BIOTOPES	Cod NATURA 2000
CASTAGNETI (CA)	**Castagneto da frutto (CA10X)**	83.12	-
	Castagneto termofilo (CA20X) var. con pino marittimo (CA20A) var. con carpino nero (CA20B)	41.9	9260 Foreste di *Castanea sativa*
	Castagneto acidofilo (CA30X) var. con rovere e/o roverella (CA30A) var. con pino silvestre e/o altre conifere (CA30B) var. con faggio (CA30C) var. con cerro (CA30D)	41.9	
	Castagneto neutrofilo (CA40X) var. con carpino nero (CA40A) var. con pino silvestre e/o altre conifere (CA40B)	41.9	
FAGGETE (FA)	**Faggeta oligotrofica (FA10X)** var. con castagno (FA10A) var. con rovere (FA10B) var. con pino silvestre e/o altre conifere (FA10C)	41.171	9110 Faggeti del *Luzulo-Fagetum*
	Faggeta mesotrofica (FA20X) var. con castagno (FA20B)		se con Taxus/Ilex 9210* Faggeti degli Appennini con *Taxus e Ilex*
	var. con abete bianco (FA20A)	41.171→41.174	se in Appennino 9220 Faggeti degli Appennini con Abies *alba e Abies nebrodensis*

……. Habitat e specie

Lo studio di impatto non include esplicitamente, fra gli aspetti legislativi riguardanti gli impatti ambientali, gli obblighi derivanti dalle normative sui danni ambientali (art. 2 della direttiva 35/2004; art. 300 del Dlgs 152/2006), le quali si applicano a qualunque opera, compresi gli impianti eolici. Ciò ha portato a carenze nelle indagini naturalistiche soprattutto per quanto concerne l'analisi degli habitat (su base fitosociologia come richiesto dal Dlgs 152), nonché degli habitat necessari alle esigenze ecologiche delle specie oggetto dell'art. 300 di tale decreto ("habitat di specie"). Ciò premesso, si rileva che:

Viene riferito che l'area a progetto è classificabile come "Faggeta del *Luzulo-Fagetum*" COD. 9110. Tale habitat, vulnerabile e a bassa resilienza, è particolarmente importante. Il fatto che il bosco sia in parte ceduo, non ne sminuisce l'importanza. Anzi lo rende ancora più vulnerabile e degno di un'attenta gestione. La presenza di Ilex attribuiscono all'habitat anche una notevole funzione trofica per numerose specie di uccelli e lo individuano come rilevante "habitat di specie" .

INDAGINI SU FLORA E HABITAT NEL SITO PROPOSTO
PARCO EOLICO DI BRIC EREMITA.CARENZE ,

Nel progetto si evince quanto segue:

In merito alla sovrapposizione con elementi della Rete Ecologica Regionale (RER) si precisa che:
- alcune delle piazzole (n° 1, 2 e 3, quest'ultima solo in piccola parte) risultano interne al corridoio ecologico per specie di ambienti boschivi;

Specie di interesse conservazionistico
• Brachypodium genuense (DC.) Roem. & Schult. – Paleo genovese – Poaceae – Specie endemica italiana
• Daphne mezereum L. – Fior di stecco – Thymelaeaceae – Specie inserita nella L.R. n°28/2009

All.B
• Ilex aquifolium L. – Agrifoglio – Aquifoliaceae – Specie inserita nella L.R. n°28/2009 All.B
• Lilium martagon L. – Giglio martagone – Liliaceae - Specie inserita nella L.R. n°28/2009 All.A
• Ruscus aculeatus L. – Pungitopo – Asparagaceae – Specie inserita nella Direttiva 92/43/CEE 'Habitat' All.V e nella L.R. n°28/2009 All.B

Osservazioni

IMPATTI SULLA BIODIVERSITA' NON MITIGABILI

CARENZE NEGLI STUDI SULLA VEGETAZIONE PRESENTE.

Si evince che
Presenza di specie vegetali come Ilex aquifolium (agrifoglio), *Daphne mezereum* (Dafne), Ruscus aculeatus (pungitopo).

Per quanto riguarda specie come ILEX, RUSCUS e DAFNE le norme vigenti come la L.R. 30 gennaio 1984, n. 9. "Norme per la protezione della flora spontanea" modificato con l'art.15 delle L.R. 28/2009, prevede all'articolo 1 che La Regione con la presente legge, tutela il patrimonio floristico spontaneo per quanto riguarda sia le singole specie sia le comunità vegetali, con particolare riferimento alle entità in pericolo di estinzione sul territorio regionale.
All'articolo 4 recita che è vietato estirpare o danneggiare gli organi sotterranei delle specie di piante elencate nelle tabelle A e B allegate alla presente legge, salvo si tratti di attività colturali.

Habitat e specie
Lo studio di impatto non include esplicitamente, fra gli aspetti legislativi riguardanti gli impatti ambientali, gli obblighi derivanti dalle normative sui danni ambientali (art. 2 della direttiva 35/2004; art. 300 del Dlgs 152/2006), le quali si applicano a qualunque opera, compresi gli impianti eolici. Ciò ha portato a carenze nelle indagini naturalistiche soprattutto per quanto concerne l'analisi degli habitat (su base fitosociologia come richiesto dal dlgs 152), nonché degli habitat necessari alle esigenze ecologiche delle specie oggetto dell'art. 300 di tale decreto ("habitat di specie").

CONSIDERATO e VALUTATO che andrebbero effettuate delle specifiche indagini floristiche per osservare l'eventuale presenza di orchidee, sulle aree di installazione degli aerogeneratori e lungo la viabilità di cantiere nel periodo fenologicamente più idoneo in cui si concentrano le fioriture (marzo/maggio).

Osservazioni.
Possibile CONTRASTO CON IL DECRETO MINISTERIALE 10-9-2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili".
Parte IV
INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO
16. Criteri generali
16.1. La sussistenza di uno o più dei seguenti requisiti è, in generale, elemento per la valutazione positiva dei progetti:
*c) **il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo possibile del***

territorio, *sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili;*
d) il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto (brownfield), tra cui siti industriali, cave, discariche, …….
16.3. Con specifico riguardo agli impianti eolici, l'Allegato 4 individua criteri di corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio. In tale ambito, il pieno rispetto delle misure di mitigazione individuate dal proponente in conformità all'Allegato 4 delle presenti linee guida costituisce elemento di valutazione favorevole del progetto.

Per quanto riguarda il profilo relativo al consumo di suolo, si rileva quanto disposto **dall'art.34 comma 5 del Dlgs 152/2006, in merito alle procedure di V.I.A., riguardo la strategia regionale di sviluppo sostenibile, che tra gli obiettivi della strategia pertinenti alla pianificazione urbanistica prevede anche l'obiettivo di arrestare il consumo di suolo, punto di fondamentale importanza nel contesto sinergico con gli ulteriori obiettivi definiti dalla strategia tra i quali i livelli di buono stato ecologico dei sistemi naturali**.

Alla luce di quanto esaminato e delle osservazioni acquisite e redatte congiuntamente, si ritiene di dover evidenziare diversi elementi di criticità che portano a esprimere incidenze negative su habitat, specie e sul paesaggio, nonché incongruenze in merito alla realizzazione del progetto con la salvaguardia delle a biodiversità e del consumo di suolo.

Possibile CONTRASTO CON IL DECRETO MINISTERIALE 10-9-2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili".
Parte IV
INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO
17. Aree non idonee
17.1. Al fine di accelerare l'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, in attuazione delle disposizioni delle presenti linee guida, le Regioni e le Province autonome possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità di cui al presente punto e sulla base dei criteri di cui all'Allegato 3.

Si rammenta che l'area interessata dagli impianti eolici esistenti ed a progetto è circondata ed adiacente ad aree non idonee e oramai satura di impianti.

Possibile CONTRASTO CON IL DECRETO MINISTERIALE 10-9-2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili".
Allegato 3 (paragrafo 17)
Criteri per l'individuazione di aree non idonee

a) *l'individuazione delle aree non idonee deve essere basata esclusivamente su criteri tecnici oggettivi legati ad aspetti di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico-culturale, connessi alle caratteristiche intrinseche del territorio e del sito*;

e*) nell'individuazione delle aree e dei siti non idonei le Regioni potranno tenere conto sia di elevate concentrazioni di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella medesima area vasta prescelta per la localizzazione, sia delle interazioni con altri progetti, piani e programmi posti in essere o in progetto nell'ambito della medesima area*;

f) in riferimento agli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, le Regioni, con le modalità di cui al paragrafo 17, possono procedere ad indicare come aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti le aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio, ricadenti all'interno di quelle di seguito elencate, in coerenza con gli strumenti di tutela e gestione previsti dalle normative vigenti e tenendo conto delle potenzialità di sviluppo delle diverse tipologie di impianti:
- zone situate in prossimità di parchi archeologici e nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico e/o religioso;
- le aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale, locale) istituite ai sensi della Legge n. 394/1991 ed inserite nell'Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, con particolare riferimento alle aree di riserva integrale e di riserva generale orientata di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b) della legge n. 394/1991 ed equivalenti a livello regionale;
- le aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla direttiva 92/43/CEE (Siti di importanza Comunitaria) ed alla direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale);
- le aree non comprese in quelle di cui ai punti precedenti ma che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità (fasce di rispetto o aree contigue delle aree naturali protette); istituende aree naturali protette oggetto di proposta del Governo ovvero di disegno di legge regionale approvato dalla Giunta; ***aree di connessione e continuità ecologico-funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali; aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette****; aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle Convenzioni internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle Direttive comunitarie (79/409/CEE e 92/43/CEE), specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione;*
- zone individuate ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42 del 2004 valutando la sussistenza di particolari caratteristiche che le rendano incompatibili con la realizzazione degli impianti.

relazione diretta tra il proposto parco eolico e gli specifici obiettivi di conservazione del Sito per quanto riguarda il verificarsi di possibili effetti negativi a carico delle specie di interesse comunitario tutelate, in particolare uccelli e chirotteri.

Possibile CONTRASTO CON IL DECRETO MINISTERIALE 10-9-2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili".
Allegato 4 (punti 14.9, 16.3 e 16.5)
Impianti eolici: elementi per il corretto inserimento nel paesaggio e sul Territorio.

Come recita il D.M. ..Le analisi visive debbono inoltre tener in opportuna considerazione gli effetti cumulativi derivanti dalla compresenza di più impianti. Tali effetti possono derivare dalla co-visibilità, dagli effetti sequenziali o dalla reiterazione.

Tutto ciò premesso l'analisi dell'inserimento nel paesaggio dovrà quantomeno prevedere:
- analisi dei livelli di tutela
Andranno evidenziati i diversi livelli «... operanti nel contesto paesaggistico e nell'area di intervento considerata, rilevabili dagli strumenti di pianificazione paesaggistica, urbanistica e territoriale e da ogni fonte normativa, regolamentare e provvedimentale;» fornendo «indicazione della presenza di beni culturali tutelati ai sensi della Parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio» ;
- analisi delle caratteristiche del paesaggio nelle sue diverse componenti, naturali ed antropiche

Andranno messe in evidenza «... configurazioni e caratteri geomorfologici;
appartenenza a sistemi naturalistici (biotopi, riserve, parchi naturali, boschi); sistemi insediativi storici (centri storici, edifici storici diffusi), paesaggi agrari (assetti colturali tipici, sistemi tipologici rurali quali cascine, masserie, baite, ecc.), tessiture territoriali storiche (centuriazioni, viabilità storica); appartenenza a sistemi tipologici di forte caratterizzazione locale e sovralocale (sistema delle cascine a corte chiusa, sistema delle ville, uso sistematico della pietra, o del legno, o del laterizio a vista, ambiti a cromatismo prevalente); appartenenza a percorsi panoramici o ad ambiti di percezione da punti o percorsi panoramici; appartenenza ad ambiti a forte valenza simbolica» ;
- analisi dell'evoluzione storia del territorio
Andranno, perciò, messi in evidenza: «... la tessitura storica, sia vasta che minuta esistente: in particolare, il disegno paesaggistico (urbano e/o extraurbano), l'integrità di relazioni, storiche, visive, simboliche dei sistemi di paesaggio storico esistenti (rurale, urbano, religioso, produttivo, ecc.), le strutture funzionali essenziali alla vita antropica, naturale e alla produzione (principali reti di infrastrutturazione); le emergenze significative, sia storiche, che simboliche» ;

L'IMPATTO DEGLI IMPIANTI IN AREA VASTA !!! CON EFFETTI BARRIERA E CUMULATIVI SUGLI ELEMENTI DELLA RETE NATURA 2000 NONCHE' PAESAGGISTICI !!

L'effetto barriera e cumulativo su area vasta , tra progetti realizzati, approvati ed il proposto risulterebbe abbastanza evidente !
Infatti, la giurisprudenza amministrativa, sulla base di un indirizzo consolidato, ha affermato che "*la necessità di effettuare una valutazione complessiva è stata sottolineata anche in Corte di Giustizia CE, Sez. II, 28 febbraio 2008, causa C-2/07, ove la Corte, occupandosi nella specie del progetto di ampliamento di un aeroporto, ha ritenuto che, **a fronte ad un insediamento realizzato in più fasi, si debba "tener conto dell'effetto cumulativo di più progetti il cui impatto ambientale deve essere valutato complessivamente".***

*Nel medesimo senso è sostanzialmente orientato il Consiglio di Stato, secondo cui "**per valutare se occorra o meno la VIA è necessario avere riguardo non solo alle dimensioni del progettato ampliamento di opera già esistente, bensì alle dimensioni dell'opera finale, risultante dalla somma di quella esistente con quella nuova, perché è l'opera finale nel suo complesso che, incidendo sull'ambiente, deve essere sottoposta a valutazione": Sez. VI, 15 giugno 2004, n. 4163**"* (T.A.R. Sardegna, Sez. II, 30 marzo 2010, n. 412).

Sicché, è chiaro che alla luce di tale valutazione complessiva l'impatto del progetto sull'ambito paesistico e ambientale risulta del tutto abnorme e intollerabile per l'area, già gravata irrimediabilmente da una vera e propria selva eolica. Su questa linea il Consiglio di Stato, Sez. IV, nella sentenza 03 novembre 2015, n. 5001, ha affermato che "*nel valutare la compatibilità paesaggistica di un impianto per la produzione di energia eolica, la Soprintendenza non può limitarsi ad una valutazione, per così dire, "tipica" ("**la realizzazione di due parchi eolici nella stessa area d'intervento determinerebbe, in ogni caso, un effetto selva non compatibile con il contesto paesaggistico tutelato**"); una tale valutazione prescinde dalla congrua analisi del caso concreto e rappresenta una irragionevole limitazione alla installazione dell'impianto*".

La realizzazione delle opere edilizie, e relativa viabilità di servizio, da realizzarsi all'interno di zone sottoposte ai vincoli paesaggistico-ambientali, si configurerebbero in contrasto con le discipline normative di salvaguardia e tutela.

In merito vedasi cosa rilevò la Regione Liguria in diversi procedimento VIA; tra cui quello del 2022 :….

S870. Art.19 D. Lgs. n. 152/2006. Progetto di Impianto Eolico di 7 aerogeneratori denominato 'BRIC del VENTO'. Comuni: Mallare - Orco Feglino - Calice Ligure (SV): dove si legge:

L'intervento determina un ***significativo impatto sul quadro vincolistico che tutela l'area nei suoi valori paesaggistici e peculiarità naturali.***
Le nuove ***turbine sovrastano le chiome del bosco e costituiscono un elemento dirompente*** *e di forte impatto paesaggistico per le visuali panoramiche e nelle dirette prossimità.*
Le previste ***modifiche alla copertura boscata e alla morfologia del suolo paventano l'irreversibilità*** *e il carattere stabile delle stesse.*
Anche a seguito della consultazione della documentazione integrativa relativa allo studio dendrometrico, messa a disposizione in concomitanza della deroga ex comma 6 dell'art. 19 del D.Lgs. 152/06, ***si conferma l'alto grado di vulnerabilità paesaggistica*** *osservando che la documentazione era stata richiesta allo scopo dell'eventuale trattazione dello stato fitosanitario,* ***di obiettivi selvicolturali in esercizio o per nuovo postime, nonché della componente strutturale del territorio tutelata dall'art. 142, lett.g), del D.Lgs. n. 42/2004.***
CONCLUSIONI
Sulla base della documentazione prodotta, dei contributi istruttori espressi dai competenti enti ed uffici, nonché considerate le osservazioni più cogenti formulate nel corso della pubblicazione, pur confrontate con il riscontro alle stesse trasmesso dal Proponente, ***si osserva che il progetto di parco eolico proposto comporta varie e complesse criticità in relazione a diversi aspetti.***
..In riferimento agli aspetti connessi al potenziale impatto sulle componenti ambientali, ***nonostante l'area interessata dal progetto non sia compresa all'interno della rete Natura 2000,*** *la stessa si configura con una certa importanza naturalistica (presenza di un'Area Protetta Provinciale e di un corridoio per specie di ambienti boschivi della Rete Ecologica Regionale, dove sono segnalate le specie….: la documentazione presentata non fornisce in modo esaustivo gli approfondimenti sulla valutazione degli impatti su flora, fauna ed ecosistemi; in particolare riguardo alle specie di riferimento del corridoio ecologico e di quelle osservate durante i monitoraggi;* ***inoltre la mancata evidenza di criticità desunta dai monitoraggi eseguiti in seno ad altri impianti presenti sul territorio circostante,*** *non implica che la realizzazione del nuovo parco possa a priori essere considerata ininfluente, con il rischio oggettivo di creare sia un effetto barriera sia un effetto selva; per la valutazione dell'impatto cumulato con i parchi eolici già presenti nel sito, è necessario che eventuali ulteriori monitoraggi svolti fino ad ora, vengano integrati con specifiche valutazioni riguardanti le traiettorie dell'ornitofauna in migrazione, sia in fase primaverile sia autunnale, al fine di identificare le tratte attualmente utilizzate e per poter individuare gli scenari futuri che si andrebbero a creare con la realizzazione del parco eolico, come pure devono essere valutati gli impatti conseguenti all'alterazione, frammentazione o sottrazione di habitat, con riferimento sia alla fase di cantiere sia a quella di esercizio della futura installazione, nonché informazioni sui diritti di accesso in fase post-opera ai tratti adeguati dei sentieri intraparco, che andrebbero interdetti all'accesso pubblico con veicoli a motore (escluse e-bike), al fine di evitare un aumento di frequentazione e disturbo nell'area di progetto rispetto allo stato attuale.*

Osservazioni
Mancanza di soluzioni alternative:

Considerati gli impatti importanti delle opere in progetto su paesaggio, ambiente - biodiversita', è indicato ricercare possibilità alternative sia per la produzione di energia rinnovabile, sia per il sito dell'impianto.

L'art. 22 D.Lgs 152/2006 e s.m.i. co. 3 lettera d) prevede che lo studio di impatto ambientale contenga "*una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali*".

Osservazioni.
Verifica degli adempimenti relativi al Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA.

A tal riguardo si chiede che vengano effettuati tutti gli adempienti ed in particolare:

- un'indagine floristico – vegetazionale effettuata in periodo idoneo al rilievo delle componenti target, ovvero la stagione primaverile, delle aree interessate dai lavori per l'edificazione dell'aerogeneratore e dalla viabilità ad esso connessa:
- dovranno altresì essere predisposte idonee misure di mitigazione nel caso fossero rinvenute specie di interesse conservazionistico.

Per quanto concerne l'avifauna, si chiede di integrare la documentazione presentata con elementi supportati da dati di campo, ricavati a seguito di campagne sito-specifiche, che permettano di:

- valutare il ruolo e l'eventuale grado di utilizzo del sito di intervento da parte dei rapaci nidificanti ad ampio raggio. Tali informazioni dovranno essere basate su studi di campo organizzati in **un numero congruo di giornate di rilievo**, che possano **restituire dati affidabili per definire il dato di interesse**;
- *individuare le specie di avifauna non rapace nidificante entro un raggio di 1 km mediante studi di campo, eventualmente anche tramite l'apposizione di registratori, privilegiando per la pianificazione del monitoraggio l'esaustiva copertura dei diversi ambienti presenti entro tale limite.*
- *definire il quadro quali-quantitativo della migrazione, con focus non esclusivo sul punto di intervento, e la sua distribuzione geografica tramite elaborati cartografici in cui siano riportati i principali flussi migratori osservati (localizzazione e direzione, passeriformi e non) e la stagione **(primaverile ed autunnale**). Tali informazioni dovranno essere baste su uno studio specifico derivante da adeguato piano di monitoraggio nelle stagioni di interesse.*

Per quanto concerne i chirotteri, si chiede di integrare il "Rapporto sui monitoraggi dei chirotteri" con:

- *un'ulteriore campagna di monitoraggio chirotterologico, che consenta di caratterizzare anche le aree circostanti al sito di installazione, in particolare presso aree aperte, che sono assimilabili all'ambiente che si verrà a creare una volta creati gli spazi connessi con l'operatività di costruzione e funzionamento dell'aerogeneratore;*
- *adeguate misure di mitigazione, che possano limitare nel miglior modo possibile gli impatti nei confronti di una comunità chirotterologica, che, già allo stato dell'arte, in base allo studio fornito, è inquadrabile come di buon pregio. Tali approfondimenti potranno essere utilizzati per individuare soluzioni mitigative ad hoc, rappresentate ad esempio dalla gestione del funzionamento della torre in base alla ventosità ad ai periodi di maggior attività dei chirotteri rileva dai campionamenti.*

In assenza della suddetta documentazione, la cui elaborazione richiede tempi congrui e adeguate stagionalità, non è possibile esprimere un parere dal punto di vista naturalistico.

Osservazioni.
Estratto da
Linee Guida per la verifica di Assoggettabilita' a Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome (Allegato IV alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006) (in giallo evidenziato i riferimenti relativi al progetto in questione)

1. Finalita' e ambito di applicazione.
Le presenti linee guida forniscono indirizzi e criteri per l'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilita' a VIA (art. 20 del decreto legislativo n. 152/2006) dei progetti, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, elencati nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006,

2 - Localizzazione dei progetti. Molte delle tipologie progettuali dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 risultano, per le loro intrinseche caratteristiche progettuali e funzionali, localizzate in specifici contesti ambientali e territoriali. Conseguentemente, i criteri localizzativi sono stati tenuti in considerazione nel fissare le soglie non in maniera generalizzata ma ove ritenuti pertinenti per la specifica tipologia progettuale e in funzione dell'effettivo rapporto tra le caratteristiche del progetto ed il relativo contesto localizzativo (es.: porti in «zone costiere», piste da sci in «zone montuose»).
Si rileva, inoltre, che per le aree naturali protette designate ai sensi della legge n. 394/1991 e' previsto un rigoroso regime di tutela che impone l'assoggettamento obbligatorio a VIA per i progetti ricadenti, anche parzialmente, in tali zone.

1. Caratteristiche dei progetti:
cumulo con altri progetti;
2. Localizzazione dei progetti: deve essere considerata la sensibilita' ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:
della capacita' di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:
a) zone umide;
b) zone costiere;
c) zone montuose o forestali;
d) riserve e parchi naturali;
e) zone classificate o protette ai sensi della normativa nazionale; zone protette speciali designate in base alle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE;
h) zone di importanza storica, culturale o archeologica.

4. Criteri specifici.
4.1. Cumulo con altri progetti.

Un singolo progetto deve essere considerato anche in riferimento ad altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale. Tale criterio consente di evitare:

la frammentazione artificiosa di un progetto, di fatto riconducibile ad un progetto unitario, eludendo l'assoggettamento obbligatorio a procedura di verifica attraverso una riduzione «ad hoc» della soglia stabilita nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006;

Il criterio del «cumulo con altri progetti» deve essere considerato in relazione a progetti relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione:
appartenenti alla stessa categoria progettuale indicata nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006;
ricadenti in un ambito territoriale entro il quale non possono essere esclusi impatti cumulati sulle diverse componenti ambientali;

4.3. Localizzazione dei progetti.
Per i progetti localizzati in aree considerate sensibili in relazione alla capacita' di carico dell'ambiente naturale, le soglie individuate nell'allegato IV della parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 sono ridotte del 50%.

- la Direttiva 2009/147/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO **del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici** impone la conservazione degli habitat degli uccelli anche all'esterno delle aree protette (*mantenimento e sistemazione conforme alle esigenze ecologiche degli habitat situati all'interno e all'esterno delle zone di protezione*) .
E quindi, anche al di fuori della Rete Natura 2000, un impatto negativo su specie in allegato alle direttive comunitarie citate è configurato come danno ambientale.

La proposta se così approvata violerà le disposizioni di cui al D.M. 10/9/2010 ed in particolare quelle meglio evidenziate in rosso.

Osservazioni
Come già in precedenza accennato, si rilevano impatti negativi sugli habitat, sull'assetto paesistico-vegetazionale non mitigabili.
Difatti la presenza di habitat di interesse Comunitario (All. I), nonché altre presenze di habitat e specie , risultano già elementi forti di criticità.

Osservazioni
PRODUZIONE REALE DEGLI IMPIANTI EOLICI GIA' OPERANTI
Chiediamo che nella procedura di V.I.A. per centrali eoliche prioritariamente al fine di qualsiasi rilascio autorizzativo, sia analizzata la produzione reale messa in rete (dati Terna) dell'impianto già esistente. Questo vale per qualsiasi progetto di ampliamento o di nuovo impianto.
In relazione alla procedura in oggetto, si chiede che nell'esame svolto dalla Regione e dalla Provincia, sia analizzato anche il risultato produttivo consuntivo conseguito dagli impianti già esistenti nella zona.
Considerati i pesanti effetti negativi su paesaggio, fauna e, in generale, stabilità dei terreni, riteniamo necessario che siano certi i risultati produttivi reali (non quelli cartacei), certificati dall'ente che ritira la produzione, di questi impianti.
Osserviamo che la richiesta di esaminare la produzione degli impianti esistenti prima di **procedere all'ampliamento è una procedura normalissima in qualsiasi impianto industriale produttivo.**

Osservazioni distanze tra gli aerogeneratori

L'impianto oggetto di "Osservazioni" si va ad inserire in un contesto territoriale di crinali situati tra il versante tirrenico e quello padano oramai già saturo e su cui incombono una serie di progetti autorizzati ma ancora non realizzati ed altri, come quello oggetto delle presenti osservazioni, in corso di autorizzazione.

L'emanazione del decreto del ***Ministero dello sviluppo economico D.M. 10-9-2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili." ,*** ha regolamentato, per quanto possibile, il corretto inserimento degli impianti eolici sul territorio dettando norme di salvaguardia per la tutela dei beni ambientali, paesaggistici e per la tutela della salute e per la sicurezza dei cittadini.

Distanze tra le macchine.

Le misure di mitigazione il D.M. 10/09/2010 prevedono due distanze minime da rispettare sia per **evitare l'effetto selva sia per non compromettere producibilità delle macchine per l'inevitabile effetto scia lungo la direttrice del "vento prevalente" e nella direttrice del "vento non prevalente" nel caso fossero installate troppo vicine.**

La distanza tra le macchine è regolata dal Decreto Ministeriale 10/09/2010 il quale dispone

Allegato 4 (punti 14.9, 16.3 e 16.5) -Impianti eolici: elementi per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio.3. Impatto visivo ed impatto sui beni culturali e sul paesaggio3.1. Analisi dell'inserimento nel paesaggio3.2. Misure di mitigazione):"una mitigazione dell'impatto sul paesaggio può essere ottenuta con il criterio di assumere una distanza minima tra le macchine di 5-7 diametri sulla direzione prevalente del vento e di 3-5 diametri sulla direzione perpendicolare a quella prevalente del vento"

Sulle questioni specifiche relative alle distanze da rispettare e per dipanare ogni dubbio di interpretazione, è intervenuta la Corte Costituzionale relativamente ai punti 3.1 e 3.2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 10-9-2010 - Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili con sentenze n. 11/2014 e n. 275/2014 si è espressa e che si riporta testualmente: ***" La distanza contemplata nelle lett. b) ed e) dei punti 3.1 e 3.2 delle Linee Guida è imposta indubbiamente al fine di verificare l'esistenza e quindi l'interferenza visiva tra i beni culturali e paesaggistici esistenti sul territorio e gli Aerogeneratori.*** *Le suddette prescrizioni delle Linee Guida sono state oggetto di espressa qualificazione da parte della Corte Costituzionale che, in diverse pronunce, ha ascritto valore regolamentare alle stesse, superando il carattere tecnico che le connota ed affermando che:" Il D.M. 10/09/2010 contiene norme finalizzate a disciplinare in via generale ed astratta il procedimento di autorizzazione alla installazione degli impianti alimentati da fonte rinnovabile, alle quali sono vincolati tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nelle attività in questione".*

La Corte peraltro evidenzia che :" L'obiettivo delle suddette Linee Guida è espressamente individuato nell'art.12,comma 10 D.Lgs.n.387/2003 nella finalità di assicurare un corretto inserimento degli impianti con specifico riferimento agli impianti eolici nel paesaggio precisando che il paesaggio deve essere considerato "l'ambiente nel suo aspetto visivo .Si deve notare, in proposito, che l'intento del legislatore è quello di rendere compatibili le ragioni di tutela dell'ambiente e del paesaggio, che, nella fattispecie, potrebbero entrare in collisione, giacché una forte espansione delle fonti di energia rinnovabili è, di per sé, funzionale alla tutela ambientale, nel suo aspetto di garanzia dall'inquinamento, ma potrebbe incidere negativamente sul paesaggio: il moltiplicarsi di impianti, infatti, potrebbe compromettere i valori estetici del territorio, ugualmente rilevanti dal punto di vista storico e culturale, oltre che economico, per le potenzialità del suo sfruttamento turistico."(C.C.n.275/2014)"…

Ed ancora:

" Le Linee Guida costituiscono in un ambito esclusivamente tecnico, il completamento del principio contenuto nella disposizione legislativa. Se è ovvio che essi, qualora autonomamente presi, non possono

assurgere al rango di normativa interposta, altra è la conclusione cui deve giungersi ove essi vengano strettamente ad integrare, in settori squisitamente tecnici, la normativa primaria che ad essi rinvia. In detti campi applicativi essi vengono ad essere un corpo unico con la disposizione legislativa che li prevede e che ad essi affida il compito di individuare le specifiche caratteristiche della fattispecie tecnica che, proprio perché frutto di conoscenze periferiche o addirittura estranee a quelle di carattere giuridico le quali necessitano di applicazione uniforme in tutto il territorio nazionale, mal si conciliano con il diretto contenuto di un atto legislativo. Non a caso per la loro definizione è prevista una procedura partecipativa estremamente ampia ed articolata. Poiché essi, come si è detto, fanno corpo con la disposizione legislativa che ad essi rinvia, il loro mancato rispetto comporta la violazione della norma interposta e determina, nel caso si verta nelle materie di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost. e qualora la norma interposta esprima principi fondamentali, l'illegittimità costituzionale della norma censurata." (C.C.n.11/2014)."

Osservazioni

La normativa vigente Dlgs 199/2021, e s.m.i., D.L. del 21/04/2023 n.21, **impone una fascia di rispetto di 3 km dai beni culturali sottoposti a tutela,** escludendo comunque che le aree ricomprese in quella fascia siano da considerare IDONEE per l'installazione di impianti eolici !!!
La norma di riferimento che stabilisce le distanze dai centri abitati e dalle singole case è il D.M. 10/09/2010, che detta le regole del rispetto delle distanze dai centri abitati e determina la distanza minima, l'allegato 4 dello stesso D.M. stabilisce gli elementi per il corretto inserimento degli impianti eolici nel paesaggio e sul territorio. Al punto 5.3 vengono stabilite le distanze minime degli aerogeneratori che per le unità abitative munite di abitabilità, regolarmente censite e stabilmente abitate, **la distanza non deve essere inferiore ai 200 metri**, mentre **per i centri abitati la distanza minima non deve essere inferiore a 6 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore (180 metri x 6 = 1080 metri.).**

Osservazioni

il Decreto legislativo numero 199 dell'8/11/2021, ed in particolare l'articolo 20 del medesimo, stabilisca che un decreto o più decreti interministeriali indicheranno principi criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee. Il comma 3 stabilisce quali siano i criteri per definire le aree idonee ***che tengono conto dell'esigenza di tutela del patrimonio culturale, del paesaggio, delle aree agricole forestali,*** *della qualità dell'aria dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi*.

La disposizione che impone il vincolo sul patrimonio ambientale e sui beni culturali in funzione di "*misure di salvaguardia*" in attesa dei decreti ministeriali di cui sopra è fornita dall'articolo 8 c quater del D.lgs n.199 del 2021 che stabilisce la compatibilità degli impianti purché essi rispettino un determinato *buffer*..."***aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 numero 42 e non ricadano nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo...ai soli fini della presente lettera la fascia di rispetto è determinata considerando la distanza dal perimetro di beni sottoposto a tutela di 3 km per impianti eolici e 500 m per impianti fotovoltaici".***

Del **Decreto del 21 Giugno 2024 che prevede**
TITOLO II PRINCIPI E CRITERI OMOGENEI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE IDONEE
Art. 7. *Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee*

le regioni tengono conto dei principi e criteri omogenei elencati ***al presente articolo al fine di rendere chiara ed evidente la possibile classificazione delle aree, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa****.*
2. ***Per l'individuazione delle aree idonee le regioni tengono conto****:*
a) della massimizzazione delle aree da individuare al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A dell'art. 2; ***delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando*** *l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa;*
3. ***Sono considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Le regioni possono individuare come non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro degli altri beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Le regioni possono stabilire una fascia di rispetto dal perimetro dei beni sottoposti a tutela di ampiezza differenziata a seconda della tipologia di impianto, proporzionata al bene oggetto di tutela, fino a un massimo di 7 chilometri. Per i rifacimenti degli impianti in esercizio non sono applicate le norme previste nel precedente periodo****.*

Considerato che con la realizzazione ed approvazione di nuovi impianti eolici già approvati definitivamente salvo vertenze legali o di carattere penale in corso, sarebbero stati raggiunti già gli obiettivi prefissati di 200 MW al 2030, **si ritiene opportuno** che non vadano individuati come impianti industriali (**superiori al 1 MW**) nuovi siti in ambito naturale e tutelati dal Dlgs 42/04 e s.m.i., **e pertanto si propongono come siti idonei quelli che già ospitano gli attuali impianti eolici di tipo industriale.**

Tali siti idonei dovranno essere oggetto di un processo di **repowering che tenga conto della evoluzione in corso (vedi ad esempio le turbine eoliche ad asse verticale con asse verticale con efficienza raddoppiata grazie all'utilizzo dell'intelligenza artificiale), che preveda il potenziamento in termini di sostituzione degli impianti oramai fuori mercato o obsoleti, con nuove torri di ultima generazione in quanto:**

- La scelta di un aerogeneratore all'interno di un sito già compromesso, di grande dimensione, permette l'installazione di una grande potenza con il minimo consumo del suolo;
- la riduzione dell'impatto complessivo delle pale presenti sul crinale è condizione indispensabile a una valutazione favorevole all'inserimento di nuove pale;
- una azione di repowering dovrà raggiungere un equilibrio paesaggistico conforme alle finalità di tutela del D.M. 24/04/1985 e le altre norme di salvaguardia ambientale, nonché in ultimo il recente Decreto che dichiara l'interesse del complesso paesistico delle aree interessate;
- una riduzione del numero delle pale al fine di assicurare la riduzione dell'impatto complessivo delle pale presenti sui crinali come condizione indispensabile alla mitigazione dell'impatto dell'intervento.

Questa proposta è assolutamente fattibile al fine del completo raggiungimento degli obiettivi preposti dal PEARL ligure al 2030 per quanto riguarda la produzione da energia eolica.

Osservazioni. Le proposte di raggiungimento degli obiettivi stabili dal Decreto 21 Giugno 2024.

Nelle more delle previsioni di cui all'art. 20 comma 8 del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199; e come già rilevato nel PEARL ligure dove si evince che*: **al fine di contenere il numero di nuove installazioni, il ricorso a pale di taglia più significativa e di privilegiare, il revamping e il repowering di impianti esistenti, previo confronto col territorio ai fini dell'inserimento.***
Del DECRETO 21 giugno 2024. **Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, che all'articolo…**
Articolo 1 comma 1 …b*) stabilire principi e criteri omogenei per l'individuazione da parte delle regioni delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili funzionali al raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera a) , in linea con il principio della neutralità tecnologica;*
comma 2: *In esito al processo definitorio di cui al presente decreto, le regioni, garantendo l'opportuno coinvolgimento degli enti locali, individuano sul rispettivo territorio:*
b) superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 settembre 2010, n. 219 e successive modifiche e integrazioni;
c) superfici e aree ordinarie: sono le superfici e le aree diverse da quelle delle lettere a) e b) e nelle quali si applicano i regimi autorizzativi ordinari di cui al decreto legislativo n. 28 del 2011 e successive modifiche e integrazioni.

OSSERVAZIONI
CONTRASTO CON il D.L. 17/2024

Con l'entrata in vigore del DECRETO-LEGGE 17 ottobre 2024, n. 153 "Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico". All' Art. 1 Disposizioni urgenti in materia di valutazioni
e autorizzazioni ambientali 1. Alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

1.2) al sesto periodo, le parole da: «hanno in ogni caso priorita',» fino a: «da fonti rinnovabili, ove previsti» sono sostituite dalle seguenti: «sono considerate prioritarie le tipologie progettuali individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenendo conto dei seguenti criteri:
a) affidabilita' e sostenibilita' tecnica ed economica del progetto in rapporto alla sua realizzazione;
b) contributo al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal PNIEC;
c) rilevanza ai fini dell'attuazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
d) valorizzazione di opere, impianti o infrastrutture esistenti.»;

2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1, sesto periodo, sono da considerarsi prioritari, secondo il seguente ordine:
b) gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti alimentati da fonti eoliche o solari;
c) i progetti fotovoltaici on-shore e agrivoltaici on-shore di potenza nominale pari almeno a 50 MW e i progetti eolici on-shore di potenza nominale pari almeno a 70 MW.
g) all'articolo 29-sexies, comma 5:
2. Per i progetti di produzione energetica da fonti rinnovabili, il proponente allega all'istanza di VIA di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006 anche una dichiarazione attestante la legittima disponibilita', a qualunque titolo, della superficie e, qualora occorra, della risorsa necessarie alla realizzazione dei progetti medesimi.
Pertanto il progetto in questione contrasterebbe con gli articoli sopra citati.

Osservazioni

CARENZE DOCUMENTALI NELLO STUDIO PAESAGGISTICO

In riferimento alla documentazione preliminare necessaria ai fini della verifica di impatto paesaggistico da parte degli enti competenti in base al D.P.C.M.12.12.205 si sottolinea che è prescritta l'analisi dei diversi livelli di tutela operanti e a cui attenersi non solo nell'area specifica di intervento ma anche nel contesto paesaggistico e secondo l'intervisibilità dell'impianto rispetto alle aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi art. 142 comma 1 lett.g) e c) area boscata e area fluviale e comunque **ricadente nel "Complesso paesistico dei boschi di Montenotte di notevole interesse ambientale per la sua vastita' e bellezza naturale nei comuni di Cairo montenotte, Pontinvrea, Stella, Savona, Albisola superiore (bellezze di insieme)** ai sensi del Codice dei beni Culturali e del Paesaggio (d.Lgs 22.01.2004 n. 42 Parte II beni culturali- Parte III beni paesaggistici, come segue

Elaborati di analisi dello stato attuale

- *Descrizione dei caratteri paesaggistici del contesto e dell'area di intervento*
- *Indicazione e analisi dei livelli di tutela operanti nel contesto paesaggistico e nell'area di intervento*
- *Rappresentazione fotografica dello stato attuale dell'area di intervento e del contesto paesaggistico*

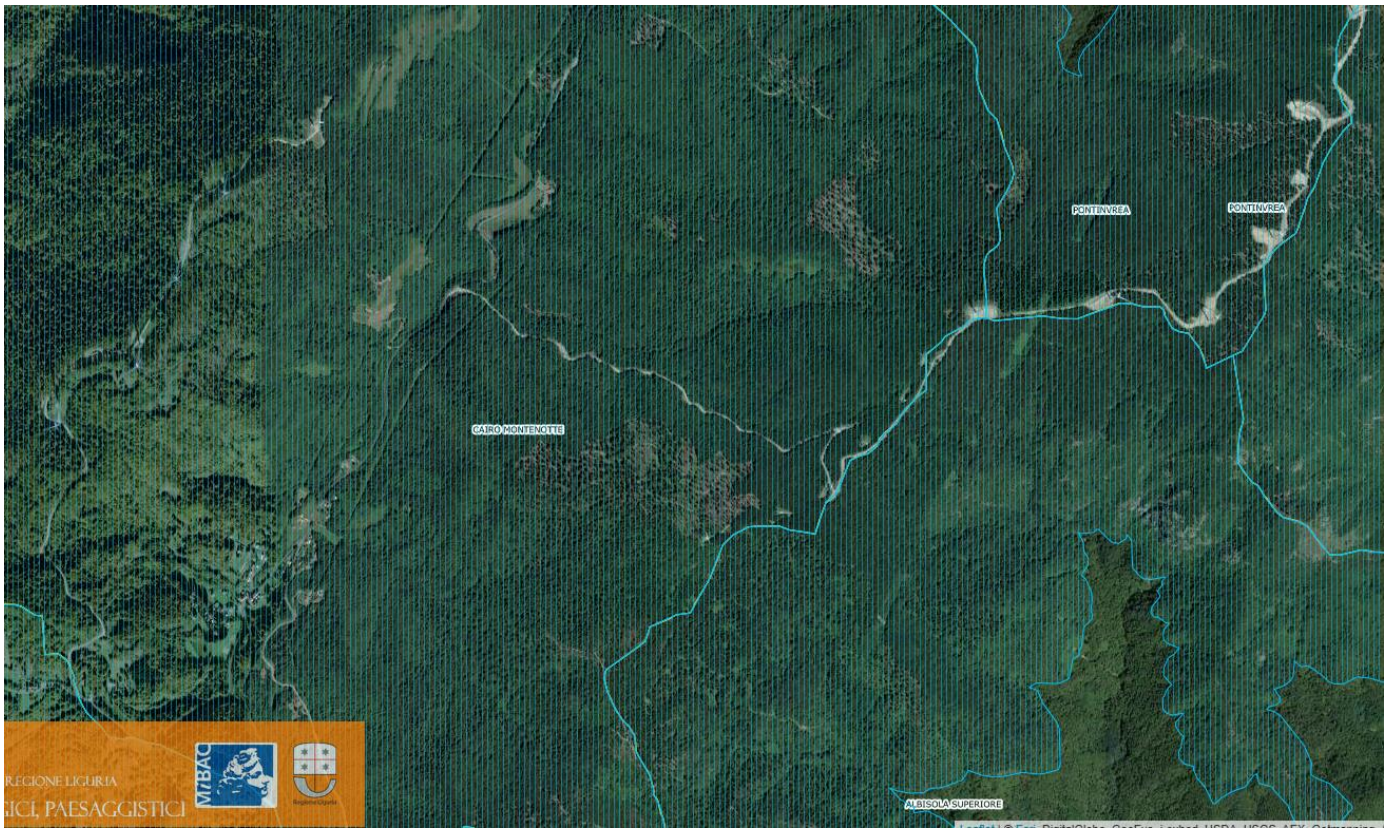
Di fatto l'area di progetto, già di per sé sottoposta a vincolo, come anzidetto, per il fatto di essere boschiva incontaminata, è propriamente situata nel contesto paesaggistico di siti sottoposti a tutela. Conseguentemente risulta parziale e carente anche l'analisi sotto il profilo degli:

Elementi per una valutazione di compatibilità paesaggistica

- *Simulazione dettagliata dello stato dei luoghi a seguito della realizzazione del progetto*
- *Previsione degli effetti delle trasformazioni dal punto di vista paesaggistico*
- *Opere di mitigazione e indicazione degli effetti negativi che possono essere evitati o mitigati e eventuali compensazioni*

Pertanto a parere degli scriventi:
1) Non risultano pertanto rispettate le condizioni affinché gli enti competenti possano effettuare una corretta valutazione di impatto paesaggistico.
2) Non sussistono per il suddetto progetto le condizioni per cui in iter di approvazione:

- i sei aerogeneratori determinano un maggiore impatto visivo esteso per tutto lo sviluppo del crinale interessato dalla presenze di numerosi altri parchi esistenti ed a progetto;
- La collocazione delle piazzole degli aerogeneratori e le nuove strade d'accesso costruite unicamente al servizio del parco determinano un elevato interessamento dell'areale boschivo, non ricomponibile attraverso un realistico e/o plausibile piano di sistemazione boschiva secondo un progetto di recupero arboreo ambientale della rete sentieristica storico escursionistica interessata.



https://srvcarto.regione.liguria.it/geoviewer2/pages/apps/vincoli/?FIND_LAYERS=L4403&FIND_CQL_FILTER=cod_vin=%27070506%27

Osservazioni: **come già precedentemente evidenziato anche nello specifico punto contenuto nelle presenti osservazioni, gli accessi preesistenti non sono in grado di garantire senza porre rilevanti criticità, una adeguata viabilità sia di cantiere /trasporto, sia di servizio permanente al parco eolico interessato dai percorsi dell'AVML e di percorsi di importanza sovranazionale.**

Si osserva che un adeguamento della viabilità preesistente, non sia assolutamente compatibile con i cantieri di realizzazione e la messa in opera dell'impianto eolico. Alla luce di quanto non si ritiene compatibile la viabilità esistente con le previsioni di nuova viabilità e allargamento/adeguamento della stessa .

A tal riguardo come più volte osservato nei vari procedimenti VIA/screening di buona parte degli impianti eolici approvati, viene definita la viabilità di servizio come piste di accesso o di cantiere mentre in realtà esse sono vere e proprie strade a tutti gli effetti (vedi anche le definizioni sancite dal vigente C.D.S. e normative in materia urbanistica) e quindi in violazione degli strumenti urbanistici –paesaggistici ed ambientali !.

Osservazioni:
Sussiste il vincolo per l'area boscata.
Nell'istruttoria si dichiara che gli interventi di sistemazione delle strade di accesso e le opere afferenti la costruzione delle stazioni eoliche interesseranno superfici boscate.
A tal riguardo si ritiene osservare che:
- tali aree risultano essere sottoposte a vincolo ai sensi del D.lgs 42/04 e s.m.i. (**Codice dei beni culturali e del paesaggio) art. 142** lettera g) i territori coperti da foreste e da boschi;
- Articolo 131. (Salvaguardia dei valori del paesaggio) 1. Ai fini del presente codice per paesaggio si **intendono parti** di territorio i cui caratteri **distintivi** derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni.
2. La tutela e la valorizzazione del paesaggio salvaguardano i valori che esso esprime quali manifestazioni identitarie percepibili.

- Articolo 134. (Beni paesaggistici)
1. Sono beni paesaggistici: b) le aree indicate all'Articolo 142;

Per la realizzazione di tali interventi nelle aree boscate occorrono predisposizioni di mutazione alla **destinazione e trasformazione dell'uso di boschi e dei terreni nudi e saldi in zona vincolata dove è opportuno attestare** la conformità delle opere da realizzare alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi ed il mancato contrasto con le previsioni degli strumenti adottati.

Pertanto visto che

Per quanto osservato, senza presunzione di esaustività, il progetto del Parco eolico con l'aggravante dell'"IMPATTO CUMULATIVO", in quanto diretta "estensione" dei parchi limitrofi esistenti, non terrebbe conto dell'orografia locale, e non risponderebbe alle norme degli ambiti del PUC e PTCP e vincoli di tutela.
Inoltre l**a documentazione presentata, risulta non pertanto ottemperante ai requisiti minimi riportati nel DM 10/09/2010 Parte III Art 13.1 Contenuti minimi dell'istanza per Autorizzazione Unica comma l punti B)**

Inoltre si rammenta nel caso questo progetto possa essere riconducibile ad ampliamento/i di quelli già esistenti e strettamente vicini, che :
in merito alla adiacente presenza di altri impianti già funzionanti e la stretta vicinanza di quelli proposti a progetto, la giurisprudenza (in ultimo sent. Consiglio di Stato, Sez IV n. 282 del 9 gennaio 2023) ha avuto modo di precisare che: 1) gli impianti sono localizzati in aree vicine; 2) essi sono riconducibili al medesimo centro di interessi, con la conseguente necessità di assoggettare il progetto a verifica di compatibilità ambientale, in caso di superamento delle soglie di potenza normativamente contemplate. Pertanto, si legge ancora nelle massime a corredo della pronuncia, la definizione del punto di connessione e della soluzione di allaccio alla rete elettrica non rappresentano un elemento estrinseco al progetto, ma una componente sostanziale della soluzione progettuale dell'impianto per cui l'autorizzazione viene richiesta.
Ancora più significativa e aderente alla fattispecie oggetto della presente verifica è la pronuncia resa dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5465/2022, avente ad oggetto il progetto per la costruzione e gestione di un parco eolico in ampliamento di quello preesistente, specificando che lo "spacchettamento" del progetto "indipendentemente dall'obiettivo per il quale è operato (es. eludere le dovute valutazioni, eludere la valutazione dell'opera nel suo complesso, rientrare nella competenza di questa o quella amministrazione sia ai fini della valutazione ambientale che ai fini autorizzatori, accedere ad un regime autorizzatorio semplificato (DIA invece di AU), accedere ad un regime incentivante più favorevole, ecc.), ha sicuramente sempre come risultato quello di "falsare" le reali dimensioni dell'opera che si realizza nel concreto, che invece, anche dal punto di

vista ambientale, deve essere unitariamente considerata”.

Per quanto osservato e per le criticità elencate, in particolare per lo stato dei luoghi, gli impatti cumulativi ed effetti barriera, frammentazioni ed impatti su habitat non mitigabili, distanze non a norma con le linee guida sulle rinnovabili, si chiede un parere negativo del progetto.